



ADAPT



Scheda comparata sulle politiche attive e passive per il lavoro

Dicembre 2005

LE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO: per *target*

1. GIOVANI

ITALIA	<ul style="list-style-type: none"> • Agli studenti in obbligo formativo e in alcuni casi anche in obbligo scolastico, è diretta l'attività di orientamento con l'obiettivo di indirizzare e guidare gli stessi e le loro famiglie nella scelta delle opportunità formative più vicine alle proprie attitudini e alle esigenze professionali espresse dal mercato. Questi interventi possono comporsi di una attività di informazione orientativa sui percorsi di istruzione, formazione e sul mondo del lavoro e di attività più specificatamente orientative, dirette a educare la persona alla conoscenza di sé e alla gestione delle scelte e del cambiamento, nonché attività di consulenza individuale per accompagnare e sostenere l'individuo nella presa di decisioni. • Le politiche dirette ai giovani riguardano in particolare il potenziamento dell'istruzione e della formazione, con l'intento di realizzare una migliore qualità dell'offerta formativa, flessibilità e personalizzazione dei percorsi di studio, l'adeguamento alle mutate esigenze socio-economiche, in particolare del territorio. • Per sostenere la transizione dei giovani al lavoro si è inteso rafforzare l'istituto dell'apprendistato, attraverso tre diverse tipologie: il contratto di apprendistato diretto all'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione; il contratto di apprendistato professionalizzante per l'acquisizione di una qualifica e il contratto di apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione (laurea o master).
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • Con una serie di interventi nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, si è inteso incrementare la flessibilità e il dinamismo del sistema, orientandone maggiormente i contenuti formativi alle esigenze di professionalità espresse dal tessuto produttivo, al fine di migliorare l'adattabilità e l'occupabilità delle persone che completano i percorsi formativi. • Il programma "un'altra possibilità per tutti" comprende anche azioni rivolte ai giovani. Tutti i giovani destinatari dell'assistenza sociale tra i 18 ed i 25 anni di età, che non abbiano già conseguito un'istruzione "qualificata", saranno obbligati a conseguirla, pena la perdita del diritto ai sussidi sociali. I giovani tra i 18 e i 25 anni, senza istruzione superiore, dopo sei mesi di disoccupazione devono rientrare nel sistema scolastico (anche attraverso attività di formazione <i>on the job</i> come l'apprendistato), per almeno diciotto mesi, allo scopo di migliorare la loro formazione e le loro possibilità di successo sul mercato del lavoro.
FRANCIA	<ul style="list-style-type: none"> • Una legge approvata il 16 ottobre 1997 in materia di occupazione giovanile, prevede sovvenzioni statali pari all'80% della retribuzione minima garantita per ogni posto di lavoro creato. I datori di lavoro sono generalmente enti territoriali, enti pubblici ed associazioni. Beneficiari sono tutti i datori di lavoro che assumano giovani sotto i 26 anni d'età privi di un'occupazione; nessun altro requisito è richiesto. • Contratto "giovane in impresa" (<i>Contract Jeune en Entreprise – CJE</i>) introdotto nel 2002 per facilitare l'inserimento giovanile all'interno delle aziende. Si tratta di un contratto

	<p>part-time o a tempo pieno, di durata minima pari alla metà dell'orario normale. L'aiuto statale si protrae per tre anni, e consiste in un importo fisso di 225,00 euro mensili per ogni lavoratore assunto e retribuito con la retribuzione minima garantita per 2 anni, e nel 50% di questo ammontare per il terzo anno. Beneficiarie sono le aziende o da associazioni facenti capo all'ANEDIC che assumano giovani d'età compresa tra i 16 ed i 22 anni con una scarsa qualificazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il programma TRACE fu istituito dalla legge d'orientamento del 1998 e consisteva nel combattere eventuali esclusioni, aiutare l'integrazione nel mercato del lavoro dei giovani svantaggiati e facilitarli nella ricerca del lavoro. Il programma ha dato vita a un progetto di sostegno individuale di 18 mesi (che dal 2002 diventano 24 mesi, purché siano rispettate alcune condizioni). Esso prevede in particolar modo che ogni giovane rimanga in contatto con un consulente, al fine di realizzare un piano per il conseguimento di un impiego, per mezzo dei differenti sistemi di mobilità realizzati dallo Stato e dalle comunità locali. • Contemporaneamente, la Borsa di Accesso al Mercato del Lavoro (<i>Borse d'Accès à l'Emploi</i> - BAE) fu realizzata nel 2002 come una sorta di esperimento. Il suo obiettivo era quello di "sostenere finanziariamente durante la ricerca" i giovani che beneficiavano del programma TRACE, per mezzo di contributi dall'ammontare massimo di 300,00 euro al mese e di 900,00 euro per semestre durante i periodi i cui essi non ricevevano altre indennità o sussidi.
<p>GERMANIA</p>	<p>Formazione professionale</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Accordo Nazionale per la Formazione e la Promozione di Giovani Lavoratori Qualificati è stato stipulato nel luglio 2004 tra il Governo federale e le organizzazioni industriali con lo scopo di offrire a tutti i diplomati e altri giovani un posto di formazione professionale. Per raggiungere tale obiettivo, l'industria ha dovuto creare 30.000 posti supplementari ogni anno durante il periodo di attuazione dell'accordo (3 anni). Il Governo federale si è impegnato a creare il 20% in più di posti per la formazione nell'amministrazione federale. L'industria si è impegnata ad stipulare contratti di apprendistato di durata dai 6 ai 12 mesi per i giovani con più difficoltà collocabili. L'agenzia federale per il lavoro contatta tutti i giovani in età formativa per garantire che ognuno abbia la possibilità di svolgere un periodo di formazione. • Programma Speciale per una formazione professionale di base per i giovani. L'agenzia federale per il lavoro può rimborsare ai datori di lavoro fino a 192,00 euro al mese per la remunerazione degli apprendisti, coprendo inoltre i relativi contributi sociali per 102,00 euro al mese. Il programma è iniziato il 1° ottobre 2004 e ha una durata di 3 anni. • Altri programmi per la formazione professionale possono essere finanziati dall'agenzia federale per il lavoro, se rispondono a certi standard qualitativi e se preparano i giovani alla formazione professionale o consentono l'integrazione nel mercato del lavoro. Tali corsi possono essere: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>corsi di formazione base</i>, pensati per i giovani in grado di sostenere un corso di formazione professionale ma che non hanno trovato un posto o non hanno ancora una preferenza professionale (durata: dai 2 ai 12 mesi); ○ <i>corsi per il miglioramento delle prospettive di formazione e di inserimento lavorativo</i>, diretti a giovani che non vengono considerati idonei per i corsi di cui sopra, in particolar modo persone socialmente svantaggiate, immigrati stranieri, persone con gravi lacune educative, disabili e persone semi-abili, giovani attualmente non capaci di intraprendere un corso a causa di difetti fisici o psichici, carcerati ed ex-carcerati; ○ <i>corsi per motivare</i> coloro che stanno perdendo, o rischiano di perdere contatto con il mondo del lavoro a causa della mancanza di motivazione, di difficoltà sociali, della dipendenza dalla droga; ○ <i>corsi di promozione</i> per giovani disabili in grado di partecipare alla formazione professionale ma bisognosi di sostegno.

<p>OLANDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Governo olandese ha lanciato un programma di azioni volte a ostacolare il prematuro abbandono dell'istruzione e formazione da parte dei giovani, e le conseguenze negative che questo produce sull'adattabilità al mercato del lavoro. Le seguenti misure sono state messe in atto per il periodo 2004-2007: incentivi fiscali per la formazione dei giovani; un finanziamento integrativo ai Centri per il Lavoro e per il Reddito per il potenziamento dei servizi di consulenza individuale e formazione professionale; l'istituzione di una Unità per la Disoccupazione Giovanile (<i>Taskforce Jeugdwerkloosheid</i>) che deve preparare convenzioni e aiutare i più giovani a reperire un'occupazione; sperimentazione del cosiddetto passaporto del mercato del lavoro, che serve ad attestare le qualifiche e lo sviluppo personale del giovane e che può essere esibito all'atto della presentazione della candidatura per un posto di lavoro. • Per rendere i percorsi formativi più coerenti con il fabbisogno di competenze del mercato del lavoro, ed aumentare quindi l'adattabilità e l'occupabilità delle persone, il Governo ha istituito la Piattaforma dell'innovazione, presieduta dal Primo Ministro. Essa ha il compito di formulare proposte sui percorsi della formazione professionale, allo scopo di renderli più dinamici e stimolare la capacità innovativa e l'imprenditorialità della forza lavoro. Benché non abbia come <i>target</i> specifico i giovani, per sua natura si rivolge in particolare a tale categoria.
<p>REGNO UNITO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>New Deal for Young People</i>. Questo specifico progetto, che mira all'inserimento dei giovani ed al mantenimento dell'occupazione, prevede che dopo sei mesi di indennità di disoccupazione, chi ha un'età compresa tra i 18 e i 24 anni possa essere impiegato presso un imprenditore convenzionato, il quale riceverà incentivi e sgravi per l'assunzione del disoccupato, oppure possa lavorare per un periodo di sei mesi nel settore ambientale o del volontariato, usufruendo, oltre al mantenimento dei benefici già ottenuti, dell'indennità di disoccupazione maggiorata di una piccola somma, dedicando un giorno a settimana alla formazione professionale, di modo tale che, al termine del programma, quand'anche il giovane non venga assunto, possa comunque vantare una maggiore qualificazione. In alternativa, coloro che sono privi di un'adeguata formazione per avere buone opportunità di impiego, possono essere impiegati a tempo pieno in corsi di formazione fino al termine massimo di 12 mesi, usufruendo sempre dei benefici acquisiti, dell'indennità di disoccupazione e senza dover sostenere le spese per il materiale didattico e le trasferte.

<p>SPAGNA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Programma operativo <i>Iniziativa imprenditoriale e formazione continua</i>, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, intende incrementare l'occupabilità di particolari categorie di lavoratori svantaggiati (tra i quali i giovani che non abbiano completato gli studi) attraverso azioni di formazione professionale e promozione di nuovi settori di impiego come quello ambientale. • L'Istituto della gioventù (<i>Instituto de la Juventud – INJUVE</i>) ha progettato ed implementato alcuni programmi a favore dell'occupazione giovanile. Per esempio, il programma per lo stimolo alla creazione di nuova impresa (<i>semillero de empresas</i>), frutto di una collaborazione con la Confederazione delle associazioni dei giovani imprenditori (CEAJE), si rivolge ai giovani con meno di 35 anni e si propone di fornire informazioni e competenze sugli aspetti giuridici, fiscali e commerciali relativi all'avvio di nuove attività imprenditoriali, oltre che, più in generale, di diffondere la cultura d'impresa tra le giovani generazioni. • Lo INJUVE realizza anche iniziative di orientamento e formazione all'imprenditorialità, a favore dei giovani di età inferiore ai 35 anni, in collaborazione con la Fondazione Istituto camerale per la creazione e lo sviluppo dell'impresa (INCYDE). Le iniziative consistono in particolare nella realizzazione di corsi di formazione ed eventi promozionali diffusi sul territorio.
<p>REPUBBLICA CECA</p>	<p>First Chance:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il programma mira ad offrire a tutti i giovani con meno di 25 anni che siano alla ricerca di un lavoro, e a tutti i laureati, un servizio di elaborazione di programmi d'azione personalizzati per la ricerca del lavoro. • Nel 2005 al programma hanno partecipato circa 22.000 persone; nel 2006 saranno almeno 25.000. <p>VIP Kariera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rivolto agli studenti e istituito nel 2005, consiste in un sistema integrato di consulenza nelle scuole, in particolare circa i percorsi di carriera, finalizzato ad agevolare l'ingresso dei diplomati nel mercato del lavoro. • Il progetto, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, scadrà nel 2008. <p>EQUAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il programma riguarda i giovani di età inferiore ai 25 anni e le persone che hanno lasciato precocemente gli studi. • Esso mira a rimuovere le barriere all'ingresso nel mercato del lavoro di questi soggetti, garantendo pari condizioni di accesso, reprimendo le discriminazioni di genere, di razza, di etnia, di religione, di opinione, di età, di orientamento sessuale o basate sullo stato di disabilità. • EQUAL è finanziato dal Fondo sociale europeo e coinvolge anche gli altri Stati membri dell'UE.
<p>POLONIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il piano First Job è rivolto a tutti i giovani che abbiano appena concluso un percorso formativo, e mira a creare le condizioni affinché tali soggetti non rimangano privi di un'occupazione, rafforzando la capacità dei giovani di operare autonomamente nel mercato del lavoro. Il piano opera concretamente attraverso la definizione di progetti locali miranti a procurare ai giovani occasioni di attivazione mediante esperienze di lavoro, formazione professionale, apprendistato o volontariato. • Borse di studio per la formazione sono attribuite ai disoccupati che non hanno

	<p>raggiunto i 25 anni di età o che non hanno qualifiche professionali e che, nei sei mesi dalla registrazione presso gli uffici per l'impiego regionali, hanno svolto attività formative nelle scuole secondarie per adulti o nelle scuole superiori, frequentando corsi serali o extra-scolastici. La borsa di studio è conferita dalla Provincia previa domanda del disoccupato, qualora le entrate familiari non eccedano il massimo stabilito dalla normativa in materia di assistenza sociale. La borsa di studio è pari al 40% dell'indennità base di disoccupazione e viene corrisposta per 12 mesi. La Provincia può prolungare la borsa di studio fino al completamento del percorso formativo previsto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La formazione sul lavoro è stata introdotta per le persone che si trovano in speciali situazioni di difficoltà sul mercato del lavoro. I giovani e i disoccupati privi di una qualifica possono essere obbligati a intraprendere questa formazione, sotto la minaccia della revoca dell'indennità di disoccupazione; gli altri possono intraprenderla volontariamente. Lo scopo consiste nel conseguire nuove qualifiche e competenze professionali, in relazione ad un programma specifico, stabilito di comune accordo fra la Provincia, i datori di lavoro e le persone in cerca un'occupazione. Il periodo di formazione può durare sei mesi. Durante la formazione, al disoccupato è garantita una borsa di studio, di valore uguale a quello dell'indennità di disoccupazione. Il programma si conclude con il rilascio di un'apposita certificazione da parte della Provincia.
<p>UNGHERIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La riforma del 1999 della legge sulla pubblica istruzione ha introdotto un programma di "recupero dell'istruzione" che aiuta i giovani di oltre 16 anni, compresi i molti Rom, e che unisce il completamento della formazione primaria con una formazione professionale. Sono previsti insegnanti di sostegno in un certo numero di scuole con il supporto del PES. Il programma pilota dell'OFA e l'istituto di ricerca di formazione ha effettuato in più di 60 scuole le stesse operazioni con i medesimi obiettivi. Le scuole aderenti al programma impiegano i genitori Rom e i lavoratori sociali Rom per promuovere e rinforzare la cooperazione fra la scuola e la Comunità Rom. • Per migliorare l'adattabilità e l'occupabilità dei lavoratori attraverso la definizione di un bagaglio professionale coerente con le esigenze espresse dal mercato, un emendamento del 2003 alla legge sulla formazione professionale ha creato le condizioni per rafforzare il legame tra il mondo produttivo e le istituzioni formative. I rappresentanti del mondo produttivo possono, in base a specifici accordi con il Ministero, supervisionare alla definizione dei programmi degli istituti di formazione professionale, ed inoltre possono organizzare corsi di apprendistato nell'ambito degli stessi istituti tramite la stipulazione di appositi accordi bilaterali. • Per giovane appena inserito nel mercato del lavoro si intende una persona di età inferiore ai 25 anni, che abbia stipulato il primo contratto di lavoro dopo il termine degli studi. Il datore potrà beneficiare della sovvenzione qualora accetti di prorogare di almeno tre mesi un rapporto di lavoro già intercorrente con il giovane da almeno nove mesi, tanto che si tratti di rapporto a tempo pieno quanto che sia invece part-time (purché l'orario non sia inferiore alle quattro ore al giorno). • Apprendisti. L'occupazione sovvenzionata dell'apprendista è mirata a fornire esperienza lavorativa per acquisire abilità professionali mediante programmi individuali e specifici che prevedono la presenza di un <i>tutor</i>.
<p>2. DONNE</p>	
<p>ITALIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le misure di politica attiva dirette in particolare alle donne si caratterizzano per la fornitura di informazione specifiche, l'attività di orientamento, basata su percorsi di autovalutazione e acquisizione di consapevolezza delle proprie capacità, con

	<p>L'obiettivo di progettare percorsi formativi, lavorativi e inserimenti mirati, coerenti con le loro disposizioni, competenze, conoscenze e aspettative.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politiche del lavoro sono dedicate al supporto della conciliazione degli impegni familiari e delle esigenze professionali al duplice scopo di agevolare la partecipazione, permanenza e reingresso delle donne nel mercato del lavoro e la partecipazione delle donne agli interventi di politica del lavoro. • Con il D.Lgs. n. 276/2003 è stato largamente promosso l'utilizzo del contratto part-time, soprattutto per le donne, con: a) agevolazioni di tipo previdenziale, per favorire la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte di lavoratori anziani a favore delle assunzioni a tempo parziale di giovani lavoratori; l'estensione delle clausole flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale determinato. I contratti collettivi definiranno le modalità a tutela del lavoratore rispetto alla ulteriore liberalizzazione del lavoro supplementare, già disciplinata dal legislatore in mancanza dell'accordo collettivo con il consenso del lavoratore.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • Nel 2005, facendo seguito alla legge sui congedi di maternità del 2002, è stato stipulato un accordo tra le parti sociali e il Governo, finalizzato ad agevolare la conciliazione tempi di vita e di cura dei figli. Il piano prevede l'aumento delle sovvenzioni economiche alle famiglie, il miglioramento delle strutture di assistenza e di ospitalità per i bambini, il potenziamento del diritto al congedo parentale. • Il <i>Progetto springboard</i>, si propone di incrementare l'occupazione femminile nelle posizioni manageriali e di vertice, attraverso la sperimentazione di modelli e strumenti (come azioni informative e formative mirate) volti ad attirare le donne verso questo genere di occupazione.
FRANCIA	<ul style="list-style-type: none"> • La Carta dell'uguaglianza tra uomini e donne è un documento di riferimento per tutti gli attori sociali, che si sono impegnati a formulare progetti per realizzare una effettiva uguaglianza tra uomini e donne. • I servizi pubblici per l'impiego si sono inoltre impegnati in misure dirette a favorire l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro, mentre si sono diffusi a livello regionale o locale centri di informazione dei diritti delle donne con l'obiettivo di aumentare l'occupazione femminile, di supportare le donne nella risoluzione delle difficoltà di organizzazione nella vita quotidiana. • Anche se non sono dirette esclusivamente alle donne, si segnalano le misure volte all'accoglienza dell'infanzia con il fine di conciliare la vita familiare e professionale.
GERMANIA	<ul style="list-style-type: none"> • Con l'obiettivo di ridurre le differenze professionali e di retribuzione, il Governo federale e i Länder sono impegnati con specifiche misure nella promozione della occupazione femminile. • È stata istituita una agenzia per il supporto alla creazione di impresa "femminile" attraverso attività di informazione, orientamento, consulenza e vari servizi. • Si segnalano inoltre varie iniziative volte a garantire una maggiore equità delle opportunità nel mercato del lavoro. • Dirette a supportare l'occupazione femminile, anche se non esclusivamente rivolte alle donne, sono le politiche dirette alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, rappresentate in particolare dai servizi l'infanzia.
OLANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Il Governo olandese si è particolarmente impegnato nella promozione della partecipazione femminile nel mercato del lavoro, in particolare attraverso la legislazione sulle pari opportunità. • Per favorire l'occupazione femminile, nel 2002 è stata conclusa una convenzione fra i

	<p>Centri per il Lavoro e per il Reddito ed altre istituzioni, come quelle di formazione professionale o l'Unione Olandese dei Commercianti al dettaglio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per promuovere e sostenere la partecipazione delle donne di origine straniera, è stata istituita una commissione provvisoria ed indipendente sulla Partecipazione delle donne appartenenti a minoranze etniche (<i>Participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen</i> – PaVem), il cui ruolo consiste nel sostenere le politiche comunali rivolte ad aumentarne il tasso di partecipazione al mercato del lavoro di tale categoria. • Non è rivolta soltanto alle donne, ma sicuramente tale categoria rappresenta il maggiore beneficiario della legge sulla cura dell'infanzia, che contiene disposizioni rivolte ad agevolare la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei figli (come l'erogazione di benefici economici e la creazione di strutture di ospitalità per i bambini), al fine di consentire l'inserimento o il reinserimento lavorativo delle persone addette a compiti di cura, nella prospettiva generale dell'aumento della quantità di ore di lavoro. • Nel quadro dell'obiettivo dell'innalzamento dei tassi occupazionali, specialmente femminili è ormai consolidata nei Paesi Bassi, tanto da costituire un elemento caratterizzante della nazione nel panorama europeo, una legislazione di favore per l'impiego part-time.
<p>REGNO UNITO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>New Deal per i nuclei familiari monoparentali.</i> Non è una misura diretta alle donne anche se nella maggior parte dei casi i genitori soli con figli in età scolare sono donne. Anche per questa tipologia di <i>New Deal</i>, come per le altre, elemento fondamentale del progetto è il ruolo della pianificazione e dell'orientamento personale, cui per questi soggetti è affiancato un aiuto concreto per l'assistenza all'infanzia e l'informazione sui relativi benefici disponibili.

<p>SPAGNA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Programma operativo <i>Iniziativa imprenditoriale e formazione continua</i>, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, intende incrementare l'occupabilità di particolari categorie di lavoratori svantaggiati (tra cui le donne) attraverso azioni di formazione professionale e promozione di nuovi settori di impiego come quello ambientale. • Le politiche per l'occupazione femminile sono per larga parte di competenza dell'Istituto della donna (<i>Instituto de la mujer</i> – INMU). Tra le azioni portate avanti dall'Ente, si ricorda il progetto NOVA, finanziato dal Fondo sociale europeo, che consiste in una serie di corsi, destinati a donne disoccupate con diversi titoli di studio, volti a fornire conoscenze che possano facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro. • L'INMU gestisce inoltre il progetto CLARA, che ha l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle donne che trovano particolari difficoltà a reperire un'occupazione (vittime di violenze, donne di età superiore a 45 anni senza titoli di studio o con carichi familiari, disabili, immigrate, appartenenti a minoranze etniche, carcerate), attraverso una migliore qualificazione professionale. • L'INMU promuove dal 1996 il programma OPTIMA, che mira a favorire le pari opportunità nelle imprese, garantendo alle donne il miglioramento della possibilità di essere inserite e promosse nell'organigramma aziendale, mediante azioni positive da implementare come buone pratiche e che, in prospettiva, dovrebbero divenire abituali sistemi di gestione dell'impresa. In particolare, le aziende che partecipano al programma curano uno studio su eventuali discriminazioni presenti al loro interno, proponendo un piano di azioni positive da realizzare, secondo i bisogni specifici di ogni singola unità produttiva, che viene poi attuato con il supporto dell'INMU. Il programma comprende inoltre momenti di formazione dei dirigenti aziendali sulla promozione delle pari opportunità e momenti di scambio e incontro tra le diverse imprese aderenti, in modo da facilitare la diffusione delle buone pratiche. • L'Ispettorato del lavoro e dei servizi sociali ha realizzato un Piano d'azione contro la discriminazione sul lavoro delle donne. Il Piano consiste nella pianificazione di interventi ispettivi volti a individuare e reprimere le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera e nel trattamento retributivo.
<p>REPUBBLICA CECA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non emergono particolari politiche per il lavoro rivolte alle donne, mentre prevalgono in generale le politiche di riqualificazione professionale rivolte a tutti i lavoratori, nonché politiche dirette ai giovani, ai disabili e alle minoranze. • Esiste l'obiettivo di apportare modifiche alla legislazione in materia di congedi parentali per facilitare la conciliazione tra la vita familiare e professionale, assicurando peraltro adeguate strutture di custodia e cura dei bambini. Si segnala in particolare l'elaborazione di una proposta volta a incentivare i datori di lavoro ad organizzare servizi per l'infanzia per i figli in età prescolare all'interno dei luoghi di lavoro ovvero a prevedere la possibilità che tali servizi vengano offerti da altre strutture a prezzi ragionevoli. Tali progetti saranno cofinanziati dal Fondo sociale europeo.
<p>POLONIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non esclusivamente dedicata alle lavoratrici, la seguente politica mira a agevolare l'inserimento, il reinserimento e la permanenza al lavoro delle persone che abbiano responsabilità di cura familiare. Una legge del 2004 ha previsto il rimborso dei costi per la cura dei bambini alla madre o al padre <i>single</i> con figli di età inferiore ai sette anni. Il rimborso è condizionato allo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o subordinata ovvero di formazione teorica o <i>on the job</i>, ed è erogato dalla Provincia (amministrazione provinciale) per un massimo di 3 mesi.
<p>UNGHERIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono previsti incentivi economici per i datori di lavoro che accettino di prorogare di

	<p>almeno 3 mesi un rapporto di lavoro già intercorrente da almeno nove mesi con donne che rientrano nel mercato del lavoro dopo la maternità o lavoratori che provengano dall'assistenza prolungata di un membro della famiglia, tanto che si tratti di rapporto a tempo pieno quanto che sia invece part-time (purché l'orario non sia inferiore alle quattro ore al giorno).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e così attrarre più persone al lavoro, sono state adottate specifiche misure volte a semplificare il ricorso al part-time e al telelavoro. In particolare, per il primo, sono stati eliminati alcuni disincentivi di natura previdenziale (ad esempio, equiparando il part-time al tempo pieno ai fini del computo dell'anzianità di servizio) e fiscale. Benché non sia una misura diretta unicamente alle donne, esse risultano la categoria di lavoratori maggiormente coinvolta. • Per agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone addette a compiti di cura dei figli, e in particolare delle donne, sono stati potenziati i servizi pubblici di supporto nella cura dei bambini (soprattutto servizi di ospitalità e sussidi economici).
3. LAVORATORI ANZIANI	
ITALIA	<ul style="list-style-type: none"> • Con il D.Lgs. n. 276/2003 i lavoratori ultracinquantacinquenni sono inseriti tra le categorie di lavoratori svantaggiati che potranno rivolgersi alle cd. agenzie sociali per l'impiego istituite con la riforma medesima (art. 13). Sono previsti incentivi economici e normativi a favore di tali agenzie che, su apposita convezione con un soggetto pubblico, provvedano alla loro temporanea "presa in carico" per un più rapido ricollocamento lavorativo (con il D.M. 18 novembre 2003). I lavoratori "senior" sono considerati anche nelle nuove tipologie contrattuali atipiche e flessibili previste dal D.Lgs. n. 276/2003 e riconducibili sia al lavoro subordinato (il lavoro intermittente – art. 33 – favorisce anche i lavoratori con più di 45 anni di età espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità e di collocamento, mentre il contratto di inserimento – art. 54 – diretto a realizzare, con un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro favorisce anche i lavoratori con più 50 anni di età privi di un posto di lavoro ed in genere che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non lavorano da almeno due anni), sia al lavoro autonomo, per favorire l'emersione delle attività lavorative di natura meramente occasionale rese da particolari "soggetti a rischio di esclusione sociale o in procinto di uscire dal mercato del lavoro, tra i quali, i pensionati (collaborazioni a progetto – art. 61 – e lavoro accessorio – art. 70). • Il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva la legge delega di riforma del sistema previdenziale che avrà piena attuazione dal 2008 e prevede: a) l'elevazione graduale dell'età pensionabile; b) lo sviluppo di forme di previdenza complementare, affiancata a quella pubblica; c) un incentivo economico, per il periodo 2004-2007, per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, continuano l'attività lavorativa, con un aumento in busta paga, esente da ogni tipo di imposta, pari all'importo dei contributi previdenziali che dovrebbero essere versati all'ente di previdenza, ossia almeno il 32,7% dell'ammontare della retribuzione. • La maggior parte delle Regioni, anche in un'ottica di particolare attenzione al raggiungimento degli obiettivi della nuova Strategia Europea per l'occupazione, ha previsto azioni di formazione dei lavoratori anziani anche attraverso la definizione di percorsi personalizzati.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • Sono state introdotte una serie di misure per l'innalzamento del tasso occupazionale

	<p>degli anziani. A partire dal 1999, è stato istituito un sistema di disincentivi economici al pensionamento anticipato, e parallelamente sono stati creati incentivi alla permanenza al lavoro, sotto forma di riduzione degli oneri fiscali sui redditi da lavoro, e la possibilità di definire piani di pensionamento graduale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per quanti decidano di rimanere al lavoro anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, inoltre, è previsto un meccanismo premiale che comporta l'incremento dell'ammontare della pensione di cui il lavoratore in seguito beneficerà.
<p>FRANCIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Piani di prepensionamento AS-FNE, istituiti nel 1963 dallo Stato contestualmente alla fondazione dei FNE (<i>Fonds nationaux pour l'emploi</i>). Il piano di prepensionamento prevede l'erogazione ai beneficiari, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di un indennizzo sostitutivo della retribuzione, rapportato alla somma che essi riceveranno al momento della pensione. A fronte di un licenziamento collettivo per motivi economici, l'impresa può sottoscrivere una convenzione con lo Stato per uno speciale stanziamento FNE, permettendo ai lavoratori che hanno almeno 57 anni, o in casi speciali, 56, di godere di un piano di prepensionamento ("piano sociale"). Una persona a cui è concesso il prepensionamento secondo il piano AS-FNE riceve un'indennità pari al 65% della propria retribuzione, fino al raggiungimento dei 60 anni d'età. La partecipazione finanziaria del datore di lavoro varia tra il 17,5% e il 20,5% nelle piccole e medie imprese, e tra il 28% e il 31% nelle grandi imprese. La parte residua viene pagata dallo Stato. Questo piano di prepensionamento si rivolge ai lavoratori del settore privato che si trovano in stato di disoccupazione. • Piani di prepensionamento progressivo (PRP), istituiti nel 1993. La differenza con i precedenti piani di prepensionamento risiede nel fatto che la persona prosegue a lavorare, ma con un orario ridotto del 50%. • prepensionamento per alcune categorie di lavoratori (<i>Cessation d'activité de certains travailleurs salariés - CATS</i>). A partire dal 2000, supporta economicamente i lavoratori anziani che hanno dovuto affrontare dure condizioni lavorative; • prepensionamento per i lavoratori dell'amianto (<i>Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante - CAATA</i>); • sistema del prepensionamento (<i>Congés de Fin d'Activité - CFA</i>). Abilita le persone che abbiano superato una certa soglia di anzianità contributiva a favore del sistema pensionistico, ed abbiano superato un certo limite di età, a ritirarsi dal lavoro prima del raggiungimento dei 60 anni; • indennità di sostituzione per l'impiego (<i>Allocation de remplacement pour l'emploi - ARPE</i>). A partire dal 1995, consente ai beneficiari di ritirarsi dal lavoro prima dei 60 anni ricevendo una rendita di sostituzione pari al 65% della precedente retribuzione. Il posto lasciato vacante dal lavoratore anziano deve obbligatoriamente essere occupato mediante l'assunzione di un altro lavoratore; • "esonero dalla ricerca di lavoro" (<i>"dispense de la recherche d'emploi"</i>). Istituito nel 1985, esenta le persone dal cercare lavoro. Questo sistema consente alle persone in cerca di lavoro che abbiano superato i 57 anni e mezzo di età di continuare a godere dell'indennità di disoccupazione, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, senza l'onere di ricerca attiva di un lavoro che normalmente grava sui disoccupati.
<p>GERMANIA</p>	<p>Le politiche per il lavoro relative a lavoratori anziani sono rappresentate per la maggior parte da incentivi economici e normativi alla loro assunzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • I datori di lavoro che assumono, prima del 1° gennaio 2006, un lavoratore anziano disoccupato (almeno 55 anni) non devono pagare contributi sociali sulla sua retribuzione, rendendo conseguentemente meno costosa la loro assunzione. • Tutela della retribuzione. I lavoratori anziani (<i>over 50 anni</i>) che accettano un lavoro con una retribuzione inferiore a quella precedentemente percepita ricevono dall'agenzia federale per il lavoro una somma corrispondente al 50% della differenza, mentre la differenza relativa ai contributi sociali sulle due retribuzioni è versata quasi completamente dall'agenzia. Per beneficiare di tale condizione, il lavoratore deve

	<p>soddisfare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ età superiore a 50 anni; ○ essere disoccupato o a rischio di disoccupazione; ○ avere diritto alle indennità di disoccupazione almeno per i successivi 180 giorni; ○ ricevere una retribuzione stabilita dal contratto collettivo o secondo le consuetudini della regione. <p>Tale misura non si applica se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ la differenza tra la remunerazione corrente e precedente ammonta a meno di 50,00 euro; ○ il candidato ha lavorato presso lo stesso datore di lavoro almeno tre mesi durante gli ultimi quattro anni; ○ il nuovo datore licenzia un altro lavoratore per assumere il lavoratore anziano; ○ il lavoratore candidato è assunto da una agenzia di <i>personal service</i> o il nuovo rapporto lavorativo si costituisce nell'ambito di altre misure promosse dall'agenzia federale per il lavoro. <ul style="list-style-type: none"> • Facilitazione dei Contratti di Lavoro Provvisorio. E' possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato senza fornire una motivazione oggettiva per l'apposizione del termine, se la persona assunta ha più di 58 anni. Fino alla fine del 2006, il requisito dell'età è ridotto fino a 52 anni. Tale deroga non si applica se il lavoratore è stato negli ultimi 6 mesi dipendente dello stesso datore di lavoro. • Lavoro Part-Time per Persone Anziane. Negli ultimi anni, il Governo federale ha fatto numerosi tentativi per ridurre il pensionamento anticipato dei lavoratori anziani. Il lavoro part-time per lavoratori anziani è una misura diretta a incrementare l'inserimento o la permanenza nel mercato del lavoro dei lavoratori anziani. I lavoratori con più di 55 anni possono ridurre il loro orario di lavoro del 50% fino al momento del pensionamento. Il nuovo stipendio deve ammontare ad almeno il 70% del precedente stipendio. Quindi l'impresa deve aumentare la remunerazione dei lavoratori part-time almeno del 20% e pagare contributi d'assicurazione pensionistici supplementari. Entrambe le somme sono rimborsate dall'Agenzia federale per il lavoro, se il posto vacante è coperto da un disoccupato o da una persona che ha recentemente completato un corso di formazione professionale.
<p>OLANDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Al fine di promuovere la permanenza al lavoro degli anziani, a partire dal 1° gennaio 2006 è stato abolito il regime fiscale privilegiato del pensionamento anticipato su base volontaria.
<p>REGNO UNITO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>New Deal 50 plus.</i> Il programma è indirizzato anche agli ultracinquantenni, disoccupati da almeno sei mesi. Vengono aiutati nella ricerca del lavoro e viene loro garantito un minimo salariale, consistente in un ulteriore sussidio, che può essere liquidato in un'unica soluzione per coloro che desiderino avviare una loro attività. In particolare sono seguiti da un <i>personal adviser</i> che li supporta nella ricerca di un lavoro o per l'accesso a misure di riqualificazione professionale.

<p>SPAGNA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Programma operativo <i>Iniziativa imprenditoriale e formazione continua</i>, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, intende incrementare l'occupabilità di particolari categorie di lavoratori svantaggiati (tra cui le persone di età superiore ai 45 anni) attraverso azioni di formazione professionale e promozione di nuovi settori di impiego come quello ambientale. • Tra le molte esperienze, si segnala ad esempio quella della "Fondazione PM 40 per l'inserimento e contro l'esclusione". Si tratta di un'associazione senza scopo di lucro che opera in Andalusia dal 1993, con lo scopo di favorire il reinserimento dei disoccupati ultraquarantenni, in particolare mediante il potenziamento della formazione e l'orientamento personalizzato nella ricerca dell'occupazione, nonché con la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili e di creazione di impresa. È altresì scopo della Fondazione PM 40 curare la rappresentanza dei disoccupati ultraquarantenni presso le istituzioni pubbliche, in particolare quelle coinvolte nelle politiche attive per l'occupazione. • La legislazione attuale in materia pensionistica e fiscale intende incentivare la permanenza al lavoro degli anziani, esentando i lavoratori ultrasessantacinquenni (che abbiano versato almeno 25 anni di contributi) dagli oneri contributivi per il sistema di sicurezza sociale. Inoltre, è stato quasi eliminato il diritto al pensionamento anticipato (fanno eccezione casi particolari, come i lavoratori licenziati per eccedenza di personale).
<p>REPUBBLICA CECA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Piano nazionale di preparazione all'invecchiamento dei lavoratori: il programma, rivolto ai lavoratori anziani, è stato avviato nel 2003, con l'obiettivo di promuovere l'invecchiamento attivo della popolazione, in particolare mediante la realizzazione di condizioni di lavoro tali da consentire alle persone di non perdere l'impiego. I piani di intervento sono in particolare quelli dell'erogazione di formazione supplementare, del rispetto delle regole di salute e sicurezza sul lavoro, dello studio di forme di organizzazione del lavoro innovative e flessibili e di strumenti adeguati a motivare i datori di lavoro a mantenere al lavoro i soggetti più anziani. Il programma comprende riforme legislative ed una campagna promozionale finalizzata a convincere i datori di lavoro e la generalità dei cittadini circa i risultati positivi del mantenimento al lavoro degli anziani.
<p>POLONIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il lavoro sovvenzionato (vedi anche in <i>Altre politiche</i>) è utilizzabile anche come strumento di incremento del tasso di occupazione delle persone anziane. Il relativo schema prevede l'avviamento al lavoro di un disoccupato anziano da parte della Provincia, che si farà carico di rimborsare al datore di lavoro i costi retributivi e previdenziali sostenuti per un periodo di 24 mesi. Se il lavoratore, nel periodo in cui presta il lavoro sovvenzionato, matura i requisiti per il prepensionamento, il datore di lavoro riceve un rimborso pari all'80% delle spese sostenute; in caso contrario, l'ammontare del rimborso è limitato al 50% dei costi. Se il rimborso comprende anche i costi sostenuti nel secondo mese di lavoro, il periodo di lavoro sovvenzionato può raggiungere i quattro anni. Se il lavoro sovvenzionato è eseguito da disoccupati, che potrebbero acquisire il diritto al sussidio del prepensionamento, allora il rimborso ammonta all'80% del salario minimo e della spesa per l'assicurazione sociale; se invece non beneficiano del sussidio al prepensionamento, il rimborso ammonta al 50% del salario minimo e della spesa per l'assicurazione sociale. Nei casi sopra citati, la Provincia può garantire al datore di lavoro la copertura dei costi per la creazione di un nuovo posto di lavoro, per un ammontare non più alto del 400% del salario minimo. • Per aumentare il tasso di occupazione degli anziani, diverse misure legislative recenti hanno introdotto limiti via via più stringenti per il pensionamento anticipato, allo scopo di pervenire alla graduale eliminazione dell'istituto.

	<ul style="list-style-type: none"> • Il piano 50+ mira a creare una serie di condizioni che fungano da stimolo per la permanenza al lavoro degli ultracinquantenni. Tra gli strumenti, figurano la messa a disposizione di occasioni di adeguamento del bagaglio professionale al contesto produttivo, ma anche un'opera di persuasione sugli imprenditori circa il contributo positivo che i lavoratori più esperti possono recare all'impresa.
UNGHERIA	<ul style="list-style-type: none"> • È prevista la possibilità di incentivi economici per l'assunzione di persone oltre i 50 anni di età. Tali incentivi però non sono automatici, ma possono essere ottenuti mediante richiesta presentata al Fondo monetario del mercato de lavoro. • Al fine di incrementare il tasso occupazionale degli anziani (persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni), sono state adottate una serie di misure come l'innalzamento dell'età pensionabile e l'eliminazione quasi totale delle pensioni di anzianità. Un ulteriore incentivo economico consiste nel graduale incremento dell'ammontare della pensione per i lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti, decidano di posticipare il ritiro dal lavoro.
4. IMMIGRATI	
ITALIA	<ul style="list-style-type: none"> • Per agevolare l'inserimento degli immigrati, si segnalano, presso molti Centri per l'impiego, servizi mirati dall'accoglienza, all'informazione e orientamento, spesso supportati dalla produzione di materiale informativo nelle varie lingue dell'immigrazione, fino alla consulenza ai cittadini italiani e stranieri sulla normativa in materia di immigrazione, nonché consulenza a datori di lavoro e consulenti esterni per l'avvio al lavoro di persone immigrate. Gli studi del contesto migratorio locale possono inoltre fornire una conoscenza approfondita e capillare del quadro di riferimento, consentendo pertanto di calibrare gli interventi in tale ambito. • Emerge inoltre il tentativo di integrare i servizi offerti dal Centro per l'impiego con altri servizi territoriali rivolti agli stranieri, in quanto essi si presentano con problematiche complesse che, a partire dal lavoro, coinvolgono anche aspetti previdenziali, di tutela giuridica, di istruzione (riconoscimento dei titoli di studio), di assistenza sanitaria, di abitazione, ecc., che richiedono necessariamente il raccordo con i servizi competenti sul territorio. • Al fine di assicurare ai lavoratori immigrati, in particolare provenienti da ambiti culturalmente distanti dal nostro, un effettivo diritto di accesso ai Servizi per l'impiego, sono stati sviluppati, in alcuni centri per l'impiego, progetti consistenti nell'introduzione di mediatori linguistico-culturali ovvero azioni orientate verso una logica di mediazione culturale, che, attraverso la formazione degli operatori, ha inteso sviluppare la capacità della struttura di mettere in atto comportamenti, sensibilità, logiche di interpretazione dei bisogni e delle richieste, legate alle caratteristiche culturali di questo specifico <i>target</i> di utenza, anche nell'erogazione di servizi standard.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • Il "contratto" di integrazione per i lavoratori immigrati è una sorta di contratto la cui controparte è il Governo danese. Ha una durata di sette anni dall'arrivo in Danimarca, o sino al momento in cui l'immigrato non riceve il permesso di soggiorno permanente. L'immigrato si impegna, attraverso tale accordo, ad imparare la lingua danese ed a ricercare un lavoro attivamente.
FRANCIA	<ul style="list-style-type: none"> • Ai cittadini stranieri sono offerti tutti i servizi e le politiche del lavoro previste per i cittadini francesi.

<p>GERMANIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio pubblico per l'impiego, se lo ritiene necessario, può richiedere ad un lavoratore immigrato di partecipare ad un corso di integrazione diretto a fornire le conoscenze linguistiche di base. • Servizi per giovani immigrati. Con l'istituzione di tali servizi si intende promuovere l'integrazione professionale di queste persone, in particolare attraverso una adeguata formazione professionale. • I lavoratori immigrati sono destinatari di tutte le misure di politica attiva per il lavoro.
<p>OLANDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel 1994 è entrata in vigore una legge mirante a promuovere l'accesso proporzionale all'occupazione delle minoranze etniche (legge WBEAA), volta ad incentivare i datori di lavoro ad assumere lavoratori immigrati, in particolare chiedendo alle imprese con più di 35 dipendenti di: <ul style="list-style-type: none"> ○ mantenere un registro del personale, che dia conto della presenza di lavoratori appartenenti a minoranze etniche; ○ elaborare un rapporto annuale disponibile al pubblico, che confronti la percentuale dei lavoratori appartenenti a minoranze etniche presenti nell'impresa con la percentuale di questi gruppi nella forza lavoro generale, e indicare le conclusioni specifiche dell'azienda. ○ formulare un piano d'azione interno, previa consultazione del comitato aziendale, contenente l'illustrazione della situazione all'interno dell'azienda per quanto riguarda le politiche di gestione del personale e dell'ambiente di lavoro per gli immigrati, gli obiettivi ed i dettagli delle misure da attuare per raggiungere una rappresentanza proporzionale delle minoranze etniche nell'azienda. • Nell'aprile del 1998, la legge WBEAA rivista e modificata è stata approvata dal Parlamento ed è stata adottata la legge di Incoraggiamento alla Partecipazione all'Impiego delle Minoranze Etniche (<i>Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden – SAMEN</i>). A seguito della legge SAMEN, è stata annunciata la creazione di un Centro Nazionale sulla Gestione della Diversità (<i>Landelijk Centrum Diversiteitsmanagement – LCD</i>) che è stato istituito nel corso del 2004. Questa istituzione è indirizzata ai datori di lavoro pubblici e privati e si propone di fornire informazioni e consulenze ai datori di lavoro sulle buone pratiche esistenti in materia.
<p>REGNO UNITO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non si evidenziano particolari misure di politica attiva diretta ai lavoratori immigrati, che possono in ogni caso accedere agli altri programmi di <i>New Deal</i> e ai programmi di politica formativa o di inserimento lavorativo previsti nel sistema.
<p>SPAGNA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso spagnolo, le politiche sono destinate piuttosto agli emigrati all'estero per motivi di lavoro che intendono ritornare in patria. Tra queste, vi sono aiuti per facilitare l'integrazione socio-lavorativa, l'orientamento professionale e il reinserimento lavorativo. A questi si aggiungono aiuti di tipo assistenziale ed aiuti per la promozione educativa, culturale e sociale, che comprendono i seguenti programmi.
<p>REPUBBLICA CECA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione attiva della forza lavoro straniera qualificata: istituito nel 2003, e programmato per una durata di 5 anni (fino al 2008), il piano punta a semplificare il sistema di concessione dei permessi di residenza e di lavoro, partendo dal presupposto che la permanenza di lunga durata nella Repubblica ceca conduca ad una più agevole, graduale, piena integrazione economica e sociale nella società ceca. Lo scopo del progetto è quello di testare i criteri selettivi e le procedure amministrative per l'assunzione di lavoratori stranieri. Entro il 2008, verrà portata a compimento l'istituzione di un sistema informativo pubblico nazionale, che fornirà informazioni circa la disponibilità di manodopera qualificata straniera e circa la

	<p>corrispondente domanda da parte delle imprese. L'area coperta dal progetto è in graduale espansione: inizialmente comprendeva i cittadini di Bulgaria, Croazia, Kazakistan, Bielorussia e Moldova, nonché tutti i laureati nelle università ceche, indipendentemente dalla nazionalità. A luglio 2005 sono stati inclusi il Canada, la Serbia e Montenegro. Da poco, possono partecipare anche gli stranieri che abbiano conseguito un diploma presso una scuola secondaria cieca, che abbiano terminato gli studi dopo il 2000. Nel 2006 verrà inclusa anche l'Ucraina. Al suo termine, il progetto comprenderà tutti gli Stati non appartenenti all'UE.</p>
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • Non si segnalano particolari misure dirette a tale categoria di lavoratori
UNGHERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Non si segnalano particolari misure dirette a tale categoria di lavoratori
5. ALTRE POLITICHE	
ITALIA	<p><i>Disabili</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vari progetti dedicati ai disabili, dai centri per l'impiego, mirano a fornire opportunità di inserimento nel mercato del lavoro attraverso la valutazione del potenziale lavorativo, l'analisi delle esigenze e aspirazioni, la progettazione di percorsi formativi mirati, la promozione di tirocini nelle imprese, nonché il tutoraggio e il monitoraggio degli inserimenti. Per incentivare l'effettivo inserimento di questi lavoratori rilevante è l'opera di sensibilizzazione e la consulenza alle imprese su tale materia. In particolare, vengono fornite informazioni su incentivi ed agevolazioni per le assunzioni (fiscalizzazione totale e parziale, rimborso forfetario delle spese, oneri assicurativi Inail e R.C. nei tirocini), effettuate visite aziendali «finalizzate a censire le opportunità lavorative» presenti nelle imprese ai sensi della normativa in vigore, individuando posti di lavoro accessibili ai disabili, nonché le relative competenze necessarie e creando, in questo modo, un <i>database</i> dei posti di lavoro disponibili adatti ai disabili. Si segna l'introduzione in una provincia della figura dell'Ombudsman dei disabili, realizzato con l'obiettivo di migliorare l'orientamento lavorativo e l'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, anche attraverso la raccolta delle segnalazioni relative a problemi riscontrati provenienti dai soggetti svantaggiati. Per tale finalità, il progetto è stato attuato in collaborazione con le associazioni di categoria, i sindacati e le istituzioni. <p><i>Formazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • I centri per l'impiego si occupano di offrire ai disoccupati, in particolare di lunga durata, ma anche ad altri lavoratori interessati cataloghi di corsi di formazione, in alcuni casi incentivandone la partecipazione attraverso la fornitura di <i>voucher</i>.
DANIMARCA	<p><i>Disabili</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Allo scopo di agevolare l'inserimento lavorativo dei disabili, nel febbraio 2005 è stato predisposto il programma "lavoro e disabilità": un piano di azione di durata pluriennale con il quale il Governo danese, seguendo le linee della Strategia Europea per l'occupazione, promuove iniziative concrete che rendano più facile l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone disabili. Le iniziative non sono solo rivolte alle persone con disabilità, ma anche ai rappresentanti delle parti sociali ed agli istituti di formazione. • A favore dei disabili, è stato inoltre istituito il cd. <i>Piano rompighiaccio</i>. Esso ambisce a

	<p>procurare occasioni di formazione e orientamento <i>on the job</i> a soggetti disabili che abbiano concluso il ciclo dell'istruzione, per consentire di instaurare un legame con il mondo del lavoro.</p> <p><i>Altri programmi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il servizio per l'impiego locale è responsabile per l'individuazione di un percorso formativo che tenga conto delle esigenze del lavoratore e di quelle del mercato del lavoro. Se l'utente non collabora alla stesura del piano operativo, viene ritenuto responsabile del proprio stato di disoccupazione. Le procedure del piano iniziano con un colloquio dove il candidato è informato circa i diversi programmi disponibili. Il risultato è l'accordo sulle misure più idonee da intraprendere. Viene così redatta la prima stesura del Piano Operativo, che può essere modificato per personalizzarlo ulteriormente. Una volta strutturato il piano l'utente si impegna a portare a termine il proprio percorso, a meno che non trovi un lavoro. • In corrispondenza con la riforma degli enti locali, è stato previsto un maggiore coinvolgimento dei comuni nell'implementazione delle politiche del lavoro e un sistema di azione congiunta tra comuni e servizi pubblici per l'impiego, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'intermediazione pubblica tra domanda e offerta di lavoro. • Contestualmente all'erogazione dell'indennità di disoccupazione, è previsto lo svolgimento da parte del disoccupato delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> ○ formazione professionale ordinaria, che dà accesso ad un'integrazione salariale, per i disoccupati che possono svolgere mansioni ordinarie in aziende private o nel settore pubblico. ○ Formazione professionale individuale per i disoccupati che non possono essere occupati in condizioni normali. La formazione professionale individuale può essere impartita in aziende private o nel settore pubblico (in genere nei comuni). ○ Istruzione (compreso il congedo di formazione per disoccupati) con o senza l'erogazione di un'indennità.
FRANCIA	<p><i>Formazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • diritto individuale alla formazione (DIF - <i>Droit Individuel de Formation</i>). Esso consiste nello svolgimento di attività formativa per almeno 20 ore all'anno, che possono essere accumulate lungo un periodo massimo di 6 anni. Questo diritto è condizionato all'iniziativa del lavoratore ad un accordo con il datore di lavoro circa l'attività formativa da svolgere. La formazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, a meno che un accordo collettivo a livello aziendale preveda che essa possa avvenire durante l'orario di lavoro. Se la formazione avviene al di fuori dell'orario lavorativo, il datore di lavoro corrisponde, oltre alla remunerazione dei costi della formazione, un'indennità di formazione pari al 50% della retribuzione. • periodo di acquisizione professionale, che permette di ottenere una qualifica o di partecipare a un corso per sviluppare le capacità occupazionali tramite una formazione alternativa. Il periodo può essere attivato sia per iniziativa del lavoratore che del datore di lavoro. • La legge di modernizzazione sociale del 17 gennaio 2002 ha istituito un diritto individuale alla certificazione delle competenze acquisite tramite l'esperienza pratica (VAE). E' possibile ottenere una parte, ovvero il totale, dei crediti formativi necessari al conseguimento del diploma (compreso in linea di principio quello di laurea), dimostrando di aver acquisito con un'esperienza professionale un bagaglio di competenze pari a quello solitamente acquisito con il diploma.
GERMANIA	<ul style="list-style-type: none"> • All'inizio del 2003 è stato creato il cosiddetto <i>voucher</i> per la formazione. Il <i>voucher</i> viene concesso dopo una valutazione individuale delle esigenze del candidato. Vengono definiti gli obiettivi formativi, il tempo necessario per raggiungerli, l'ambito

	<p>territoriale e il periodo di validità (3 mesi di regola). A queste condizioni, il candidato può spendere tale <i>voucher</i> in un'istituzione a sua scelta autorizzata alla promozione della formazione dall'Agenzia federale per il lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Mini e Midi Jobs</i> sono nuovi strumenti introdotti dall'Hartz III nella legislazione fiscale. Non si tratta di un progetto limitato ad un certo gruppo, ma è inteso a facilitare l'occupazione in generale. Le persone con un lavoro marginale (<i>Mini-Job</i>) sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali e non sono soggetti a pagamenti di tasse; i contributi per l'assicurazione sulla salute e per i progetti sulle pensioni devono essere pagati dagli utilizzatori. Il guadagno mensile massimo per <i>Mini-Jobs</i> è di 400,00 euro. Esiste, inoltre, una cosiddetta zona di transizione per redditi tra 400,00 euro e 800,00 euro (<i>Midi-Jobs</i>). All'interno di questa fascia di reddito, la parte dei contributi sociali che i lavoratori sono obbligati a pagare cresce linearmente fino a raggiungere un tasso totale di contributi di sicurezza sociale di circa il 21% con un reddito di 800,00 euro. Lo scopo di questa regolamentazione è di rendere la transizione da occupazione marginale ad occupazione regolare più piacevole.
<p>OLANDA</p>	<p><i>Disabili</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • La legge sul reinserimento lavorativo dei disabili (<i>Wet op de van Arbeidsgehandicapten – REA</i>) è in vigore dal 1° luglio 1998. Essa contiene misure per i lavoratori inabili al lavoro e per i lavoratori ammalati cronici al fine di trovare, con un supporto, un impiego presso un datore di lavoro. L'obiettivo è di fornire ad entrambi (datori di lavoro e inabili al lavoro) gli strumenti per supportare il reinserimento delle persone inabili al lavoro. I datori di lavoro possono beneficiare di diversi incentivi economici. • Gli inabili al lavoro possono usufruire dei servizi finalizzati all'adattamento al lavoro, di competenza dell'Ente per l'implementazione dell'assicurazione dei lavoratori. Essi si riferiscono alla formazione professionale e culturale, comprese le attrezzature necessarie per svolgere un determinato lavoro o altre attività finalizzate al reinserimento in un lavoro regolare. Altri esempi sono attrezzature per il trasporto, il supporto personale, le attrezzature di comunicazione, ecc. (solo per impiegati inabili al lavoro). • Nell'ottica del reinserimento al lavoro dei disabili, rileva anche la sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2006, della legge sulla pensione di invalidità (WAO) con la legge sulla correlazione tra lavoro, reddito e capacità lavorativa (WIA). Ai sensi della nuova legge, le forme di tutela dei disabili sono distinte in funzione della capacità o meno del soggetto di tornare, in futuro, a svolgere attività di lavoro. La legge istituisce una relazione inversa tra la residua capacità lavorativa e l'ammontare dell'indennità percepita, nella prospettiva di rendere economicamente più vantaggioso il lavoro rispetto al godimento passivo dell'indennità. La legge dispone inoltre che il datore di lavoro e il lavoratore disabile devono cooperare, ed utilizzare tutte le opportunità disponibili, per migliorare le possibilità di quest'ultimo di tornare al lavoro. <p><i>Imprenditorialità</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Piano d'azione per l'imprenditorialità e la formazione mira a realizzare politiche focalizzate sull'inserimento nei programmi formativi di insegnamenti mirati allo sviluppo delle capacità imprenditoriali, nonché sulla istituzione di centri formativi per la creazione di nuovi imprenditori. <p><i>Reinserimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nella prospettiva della lotta alla disoccupazione giovanile e di lunga durata, il Governo adotta il metodo dell'approccio globale per giovani e adulti. Lo schema di funzionamento prevede che a tutte le persone che non riescono a reperire di propria iniziativa un impiego venga formulata un'offerta di inserimento lavorativo o di attivazione sociale. In particolare, ai giovani tale offerta deve essere rivolta entro

	<p>sei mesi dall'iscrizione nelle liste di disoccupazione. Il piano viene co-gestito dai comuni, che sono competenti per i beneficiari di sussidi sociali e le persone che non fruiscono della protezione sociale, e l'Ente per l'amministrazione dell'assicurazione dei lavoratori, competente per quanti ricevono l'indennità di disoccupazione.</p>
REGNO UNITO	<ul style="list-style-type: none"> • <i>New Deal 25 plus</i>. Per i soggetti con più di 25 anni che sono stati disoccupati almeno per 18 mesi nei 21 mesi precedenti, dopo una prima fase finalizzata all'orientamento ed alla predisposizione di un piano di azioni individualizzato, viene predisposta un'ampia gamma di interventi, che vanno dall'aiuto nella ricerca del lavoro (predisposizione di <i>curricula</i>, simulazione colloqui, ecc.), a corsi di formazione specifica e mirata, a tirocini e brevi esperienze lavorative, anche come affiancamento, al fine di riqualificare il lavoratore e consentirgli di non rimanere a lungo fuori dal mercato del lavoro. • <i>New Deal for Disabled People</i>. È il programma, basato sull'adesione volontaria dei destinatari, che mira a favorire l'inserimento delle persone con handicap nel mercato del lavoro attraverso formazione e esperienze di lavoro. • Soggetti che intendono avviare una attività autonoma. È infatti previsto che tali soggetti ricevano consulenza ed assistenza nella predisposizione del loro progetto, seguendo parallelamente una formazione specifica. Inizia poi una fase sperimentale di sei mesi, durante la quale permane l'assistenza (anche sotto forma di aiuto finanziario) ed il monitoraggio sull'attività dell'aspirante lavoratore autonomo, che può comunque usufruire per il biennio successivo dell'avvio dell'attività del supporto tecnico fornito dai servizi per l'impiego.
SPAGNA	<ul style="list-style-type: none"> • La mobilità geografica è molto scarsa in Spagna. Per incentivarla, sono state realizzate diverse misure, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> ○ aiuti e sussidi pubblici in sostegno delle migrazioni interne. Secondo la circolare del 13 marzo del 1998, sono articolati in due diverse modalità: aiuti diretti (anche sotto forma di agevolazioni fiscali) ai lavoratori che si spostano da una Regione ad un'altra; aiuti alle persone fisiche o giuridiche senza fini di lucro che accettano di occuparsi delle attività precedentemente svolte dai suddetti. ○ Aiuti per le spese di viaggio: facilitano l'inserimento del lavoratore nel mondo del lavoro se tale inserimento richiede uno spostamento. I beneficiari sono i lavoratori disoccupati che si spostano per più di 200 km per un impiego. ○ Aiuti per coprire le spese di trasporto degli oggetti personali. <p><i>Politiche per i disabili</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • I centri speciali per l'impiego sono imprese il cui obiettivo consiste nel fornire ai lavoratori disabili un lavoro produttivo e remunerato adeguato alle loro caratteristiche personali secondo quanto dispone la legge n. 13/1982 del 7 aprile sull'integrazione dei disabili. Possono essere creati direttamente dalle pubbliche amministrazioni o in collaborazione con altri enti. Possono essere pubblici o privati con o senza fini di lucro. È necessario che siano qualificati e iscritti nel registro dei centri per l'impiego. • Possono ottenere la qualificazione di centro speciale per l'impiego le imprese aventi come minimo 70% dei lavoratori disabili.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo per gli interventi attivi nel mercato del lavoro (PALMIF). Istituito nel 1991, questo programma, finanziato dai fondi comunitari erogati nell'ambito del progetto PHARE, consiste di misure di politica attiva focalizzate sui mercati locali e regionali. Dall'avvio del programma, sono stati implementati 173 progetti, che hanno portato alla creazione di 2.440 nuovi posti di lavoro; quasi 15.000 lavoratori hanno proficuamente partecipato a programmi di formazione professionale. I progetti

	<p>finanziati nell'ambito del PALMIF hanno dimensioni relativamente ridotte – piani regionali con tetti di spesa di 50.000,00 euro, o piani sopraregionali da 150.000,00 euro. L'obiettivo è di incentivare le imprese, le istituzioni e i singoli ad applicare e sviluppare una politica del mercato del lavoro attiva ed innovativa, conducendo le relative azioni ad un livello quanto più possibile decentrato. Il programma sostiene progetti individuali, specialmente nella loro fase di avvio, ed aiuta a collocare i lavoratori a rischio di perdita del lavoro o già disoccupati, specialmente quelli appartenenti alle categorie a rischio. Una categoria di particolare interesse è quella delle persone che hanno abbandonato precocemente la scuola: ad esse si fornisce un sostegno nella ricerca della prima occupazione, allo scopo di consentire loro di acquisire esperienza pratica.</p>
<p>POLONIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I piani per il lavoro sovvenzionato sono stipulati tra la Provincia e i singoli datori di lavoro, e consistono nell'offrire occupazione ad un disoccupato appartenente alle categorie con speciali difficoltà sul mercato del lavoro. I piani prevedono che lo Provincia rimborsi al datore di lavoro i costi retributivi, i premi e i costi per l'assicurazione sociale relative ai disoccupati assunti. La durata della sovvenzione varia in relazione all'età del disoccupato, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 4 anni. L'ammontare massimo del rimborso è determinato in rapporto alla durata dell'occupazione offerta, e comunque in misura non eccedente quella della retribuzione minima. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di proseguire il rapporto per almeno 6 mesi oltre il periodo di godimento della sovvenzione, opera a suo favore un <i>bonus</i> erogato <i>una tantum</i> e pari al 150% della retribuzione media del lavoratore. • I centri di integrazione sociale sono unità organizzative che si occupano della reintegrazione professionale e sociale delle persone a rischio di emarginazione. La reintegrazione sociale comprende attività, anche di tipo mutualistico, miranti a ricostruire e a conservare un ruolo attivo dei partecipanti nella società e nel contesto lavorativo. La reintegrazione professionale comprende invece le attività mirate a ricostituire e conservare le capacità necessarie a ottenere e mantenere un impiego. <p><i>Disabili</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Speciali strumenti sono stati introdotti per i lavoratori disabili. Essi possono ottenere dallo Provincia prestiti per l'avvio di un'impresa agricola o economica. La legge prevede che, qualora l'attività agricola o economica duri per almeno 24 mesi, il beneficiario possa ammortizzare il prestito del 50%. Inoltre il beneficiario, in caso di difficoltà materiale, può chiedere di posticipare la data del saldo o di rateizzare il pagamento.
<p>UNGHERIA</p>	<p><i>Disabili</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le imprese con più di venti lavoratori la legge prescrive una quota obbligatoria d'occupazione di persone disabili. L'integrazione nel mercato del lavoro è promossa dai gruppi di riabilitazione nei Centri di lavoro. Inoltre, i servizi completi sono disponibili nei cosiddetti Centri d'informazione di riabilitazione (RIC). Le persone con inabilità che sono disoccupate ricevono sussidi più alti. I Centri di lavoro forniscono l'assistenza per migliorare l'accessibilità dei posti di lavoro per i lavoratori disabili. <p><i>Rom</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Una parte significativa dei programmi di integrazione nel mercato del lavoro effettuati dai servizi pubblici per l'impiego designa le persone Rom come obiettivo, e i programmi dei lavori pubblici inoltre offrono spesso un'occupazione provvisoria alle persone nelle situazioni più sfavorevoli, i disoccupati di lunga durata o le persone disoccupate di etnia Rom. Negli gli anni scorsi un certo numero di progetti PHARE

ha sostenuto l'integrazione nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata e di altri gruppi che hanno svantaggi multipli, fra cui i Rom.

LE POLITICHE PASSIVE: SISTEMI DI SOSTEGNO AL REDDITO IN CASO DI DISOCCUPAZIONE

1. TIPOLOGIA

ITALIA	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione: <i>indennità ordinaria di disoccupazione</i>. • Interventi di integrazione salariale nell'ambito della <i>cassa integrazione guadagni</i> e nella <i>cassa integrazioni guadagni straordinaria</i>. • <i>Indennità di mobilità</i>.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione volontaria contro la disoccupazione attraverso l'adesione a Fondi di disoccupazione di categoria, di natura privatistica e gestiti dai sindacati e al Fondo per il mercato del lavoro. Viene erogata un'<i>indennità di disoccupazione</i>.
FRANCIA	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione contro la disoccupazione: assicurazione sociale obbligatoria per lavoratori che percepiscono una remunerazione (<i>indennità di disoccupazione</i>). • Regime di solidarietà: schema misto, <i>sussidio di solidarietà specifica</i>, quando termina il diritto all'indennità di disoccupazione, e <i>sussidio di inserimento</i>, per determinate categorie di persone.
GERMANIA	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione contro la disoccupazione: assicurazione sociale obbligatoria, finanziata dalla contribuzione e gestita dall'Agenzia federale per il lavoro. La prestazione erogata è l'indennità di disoccupazione (<i>Arbeitslosengeld I</i>). • Sistema assistenziale finanziato dalla fiscalità generale: sussidio di base per le persone in cerca di lavoro, composto dalla indennità di disoccupazione II (<i>Arbeitslosengeld II</i>) e dal sussidio sociale (<i>Sozialgeld</i>). E' una prestazione sociale diretta alle persone indigenti che non hanno i mezzi per garantirsi la sussistenza.
OLANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione contro la disoccupazione, le prestazioni sono: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>indennità di breve durata</i>; ○ <i>indennità correlata alla retribuzione</i>; ○ <i>indennità di proseguimento</i>.
REGNO UNITO	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di assicurazione sociale obbligatoria. • Le prestazioni in caso di disoccupazione sono: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>indennità di disoccupazione basata sui contributi</i> (Contribution-based Jobseeker's Allowance);

	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>indennità di disoccupazione basata sul reddito</i> (Income-based Jobseeker's Allowance).
SPAGNA	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione contro la disoccupazione: assicurazione sociale obbligatoria, in caso di disoccupazione viene erogata l'<i>indennità di disoccupazione</i> (Prestación por desempleo). • <i>Sussidio di disoccupazione</i> (Subsidio por desempleo): per coloro che non hanno diritto all'indennità contributiva. • <i>Rendita attiva di inserimento</i> (Renta Activa de Inserción): sostegno per il ritorno al lavoro di disoccupati con difficoltà economica e di reinserimento lavorativo.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione sociale. Prevede l'erogazione di un'<i>indennità correlata al reddito</i> ai lavoratori disoccupati iscritti nelle liste dei servizi pubblici per l'impiego ai quali non sia stata procurata un'occasione di lavoro o di riqualificazione professionale
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di disoccupazione viene erogata l'<i>indennità di disoccupazione</i>.
UNGHERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione sociale obbligatorio sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi. • Le prestazioni in caso di disoccupazione sono: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>indennità di disoccupazione</i>; ○ <i>indennità di disoccupazione per persona di età prepensionabile</i>; ○ <i>indennità di incentivo</i>.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	
ITALIA	<p><i>Indennità ordinaria di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i lavoratori subordinati. <p><i>Cassa integrazione guadagni e cassa integrazioni guadagni straordinaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori subordinati del settore industriale (esclusi apprendisti). <p><i>Indennità di mobilità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori subordinati del settore industriale che accedono alle integrazioni salariali e i dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • Le seguenti persone tra i 18 ed i 63 anni possono iscriversi ad un Fondo di disoccupazione: <ul style="list-style-type: none"> ○ lavoratori dipendenti; ○ persone che hanno terminato il periodo di formazione professionale da almeno 18 mesi e che si siano iscritte al fondo al più tardi due settimane dopo aver terminato il percorso di formazione; ○ militari; ○ lavoratori autonomi che esercitano una professione e che hanno a carico il coniuge; ○ lavoratori nel pubblico impiego.
FRANCIA	<i>Indennità di disoccupazione.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> tutti i lavoratori dipendenti eccetto i dirigenti. <p><i>Regime di solidarietà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i lavoratori disoccupati il cui diritto all'indennità di disoccupazione si è esaurito (<i>sussidio di solidarietà specifica</i>); persone con particolari difficoltà a entrare nel mercato del lavoro (<i>sussidio di inserimento</i>); i disoccupati che hanno versato 160 contributi trimestrali per la pensione di vecchiaia.
GERMANIA	<p><i>Indennità di disoccupazione I:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> tutti i lavoratori dipendenti. <p><i>Indennità di disoccupazione II:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> tutte le persone indigenti, tra i 15 e 65 anni, abili al lavoro, che non abbiano diritto alle indennità di disoccupazione e le altre persone abili al lavoro, appartenenti al nucleo familiare indigente. <p><i>Sussidio sociale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> le persone indigenti, non abili al lavoro, che vivono con una persona indigente abile al lavoro in un nucleo familiare indigente.
OLANDA	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i lavoratori al di sotto dei 65 anni.
REGNO UNITO	<p><i>Indennità di disoccupazione basata sulla contribuzione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> tutti i lavoratori subordinati fra i 16 e i 65 anni e alcune categorie di lavoratori autonomi. <p><i>Indennità di disoccupazione basata sul reddito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i lavoratori il cui reddito è inferiore a un importo minimo stabilito.
SPAGNA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> tutti i lavoratori appartenenti a un programma di sicurezza sociale che assicura contro la disoccupazione. <p><i>Sussidio di Disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> spetta ai lavoratori disoccupati che non hanno più diritto ad un'indennità di disoccupazione oppure non soddisfano i requisiti necessari per l'accesso all'indennità di disoccupazione. <p><i>Disoccupati con familiari a carico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> non avere più diritto ad una prestazione contributiva; non avere diritto all'indennità di disoccupazione, ma aver versato contributi per un minimo di 3 mesi. <p><i>Disoccupati senza familiari a carico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> che abbiano un'età superiore ai 45 anni e che abbiano esaurito il diritto alla prestazione contributiva da almeno 12 mesi; che non abbiano diritto a indennità contributive, ma abbiano versato contributi per almeno 6 mesi;

	<p><i>Altre categorie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • che abbiano un'età superiore ai 52 anni, che soddisfino tutti i requisiti per il pensionamento, fuorché l'età richiesta; • lavoratori emigranti che rientrino dall'estero, che abbiano lavorato all'estero per almeno 12 mesi negli ultimi 6 anni; • coloro che terminano la detenzione in carcere dopo un periodo continuato di almeno 6 mesi; • gli invalidi che, precedentemente beneficiari di una pensione, a seguito di un miglioramento del loro stato di salute, vengono ritenuti abili al lavoro. <p><i>Rendita attiva di inserimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • persone con difficoltà di collocamento, con più di 45 anni, emigranti ritornati in patria, disabili e vittime di violenze e persone che non hanno diritto alla indennità e al sussidio di disoccupazione.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i cittadini (o gli stranieri che godano delle stesse prerogative dei cittadini cechi, in particolare i cittadini dell'Unione europea con residenza permanente).
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • I lavoratori assicurati al sistema di assicurazione sociale che abbiano lavorato sulla base di una retribuzione mensile uguale o superiore al salario minimo nazionale.
UNGHERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i lavoratori sia dipendenti, sia autonomi.
3. REQUISITI PRINCIPALI	
ITALIA	<p><i>Indennità ordinaria di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • avere acquisito lo stato di disoccupazione, attestato dal centro per l'impiego attraverso il rilascio di un certificato, previa verifica che la persona è: <ul style="list-style-type: none"> ○ disoccupato involontario; ○ immediatamente disponibile al lavoro (rilasciando relativa dichiarazione al centro per l'impiego). <p><i>Cassa integrazione guadagni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a: <ul style="list-style-type: none"> ○ eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; ○ situazioni temporanee di mercato. <p><i>Cassa integrazioni guadagni straordinaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle: <ul style="list-style-type: none"> ○ imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda; ○ imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro; ○ imprese di vigilanza.

	<p><i>Indennità di mobilità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • esaurimento della cassa integrazione straordinaria; • licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; • licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • Essere disoccupato involontario. • Cercare attivamente una occupazione. • Essere iscritto all'ufficio di collocamento. • Essere idoneo per una occupazione. • Essere disponibile per il mercato del lavoro. • Partecipare ai programmi di politica attiva del lavoro.
FRANCIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • essere disoccupato involontario; • non essere disoccupato stagionale; • essere fisicamente abile al lavoro; • essere iscritto alle liste di collocamento presso l'ANPE (servizio pubblico per l'impiego) o impegnato in un corso di formazione professionale; • cercare attivamente un'occupazione. Questo 'obbligo' è formalizzato in un "piano di supporto per il ritorno all'occupazione" (<i>Plan d'aide au retour à l'emploi – PARE</i>). Le persone d'età uguale o superiore ai 57 anni e 6 mesi potrebbero essere, a loro richiesta, esentati dal sottoscrivere ogni mese la richiesta. Per ottenere l'indennità essi devono vivere stabilmente in Francia; • avere meno di 60 anni (a meno che il lavoratore a questa età non abbia pagato i contributi sufficienti per ricevere la pensione di anzianità). <p><i>Regime di solidarietà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • le condizioni sopradescritte; • una condizione di indigenza: esistono requisiti di reddito che variano a seconda della categoria di appartenenza del beneficiario.
GERMANIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • essere disoccupato o avere un'occupazione per meno di 15 ore a settimana; • avere comunicato la mancanza di lavoro agli uffici di collocamento; • essere abile al lavoro; • essere disposto ad accettare un'occupazione confacente; • essere impegnato attivamente nella ricerca di un'occupazione. <p><i>Indennità di disoccupazione II:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • essere disoccupato; • essere abile al lavoro; • essere disposti ad accettare un'occupazione confacente; • essere impegnato attivamente nella ricerca di un'occupazione; • avere un'età compresa tra i 15 e 65 anni; • trovarsi in condizione di indigenza. <p><i>Sussidio sociale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • non essere abile al lavoro; • trovarsi in condizione di indigenza.

OLANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Essere disoccupato involontario. • Essere abile e disponibile al lavoro. • Essere registrato all'ufficio di collocamento. • Non aver rifiutato un posto di lavoro congruo rispetto alle proprie caratteristiche personali e professionali.
REGNO UNITO	<p><i>Indennità basata sulla contribuzione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • essere disoccupato involontario; • essere abile al lavoro; • essere disponibile per una occupazione; • essere attivamente in cerca di una occupazione; • avere firmato un accordo per la ricerca di una occupazione; • non svolgere una attività per 16 o più ore a settimana; • non essere uno studente a tempo pieno; • essere al di sotto dell'età pensionabile; • risiedere nel Regno Unito; • aver assolto agli obblighi contributivi. <p><i>Indennità basata sul reddito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • oltre alle condizioni sopra elencate (escluso l'assolvimento agli obblighi contributivi); • non avere risparmi per più di GBP 8.000 (11.311,00 euro); • il partner non deve lavorare per più di 24 ore a settimana; • regole particolari vengono applicate per richiedenti al di sotto dei 18 anni.
SPAGNA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • essere disoccupato involontario; • essere abile e disponibile al lavoro; • essere a disposizione dell'ufficio di collocamento; • essere iscritto ad un programma di sicurezza sociale e aver versato contributi per il periodo richiesto; • partecipare ad attività formative, di orientamento e ad altre iniziative di reinserimento nel mercato del lavoro proposte dall'ufficio di collocamento; • avere più di 16 anni e meno dell'età pensionabile. <p><i>Sussidio di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • essere disoccupato e iscritto all'ufficio di collocamento; • essere disponibili alla ricerca attiva di un lavoro; • essere a disposizione dell'ufficio di collocamento; • partecipare ad attività formative, di orientamento e ad altre iniziative di reinserimento nel mercato del lavoro proposte dal servizio per l'impiego; • non avere altri redditi che eccedano il 75% del salario minimo (Salario Minimo Interprofessionale); • avere più di 16 anni e meno dell'età pensionabile, • avere esaurito il diritto all'indennità contributiva oppure non avere i requisiti per accedervi; • avere familiari a carico (in certe circostanze). <p><i>Rendita attiva di inserimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • avere un'età compresa tra i 45 ei 65 anni; • essere stati registrati presso l'ufficio di collocamento per 12 mesi ininterrotti;

	<ul style="list-style-type: none"> • non avere diritto all'indennità o al sussidio di disoccupazione. <p>Può essere beneficiario anche un disoccupato con meno di 45 anni nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando il lavoratore ha un grado di invalidità riconosciuta uguale o superiore al 33%; • quando si tratta di un emigrante di ritorno in patria, che nei 12 mesi precedenti alla richiesta abbia lavorato almeno 6 mesi all'estero dopo la sua ultima uscita dalla Spagna; • quando si tratta di una vittima di violenza domestica. <p>Il beneficiario della rendita attiva di inserimento è soggetto ai seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoscrivere un accordo di attività (<i>Compromiso de Actividad</i>) in cui si impegna a svolgere le attività indicate dall'ufficio di collocamento o da enti che collaborano con esso e che si inseriscono nel piano personale di inserimento; • partecipare ai programmi di occupazione o attività di inserimento, promozione, formazione o riconversione professionali; • accettare l'offerta di un lavoro adeguato alle proprie caratteristiche individuali; • rinnovare periodicamente la domanda di lavoro e presentarsi a richiesta presso il servizio per l'impiego; • cercare attivamente un'occupazione.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • Essere disoccupato. • Non essere studente. • Essere iscritto come lavoratore in cerca di occupazione presso il servizio pubblico per l'impiego. • Non avere diritto a una pensione.
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • Essere cittadino polacco, di uno Stato membro dell'UE o dell'Area Economica Europea. • Essere disoccupato involontario. • Essere abile e disponibile a un lavoro a tempo pieno. • Essere iscritto al locale ufficio per l'impiego. • Avere una età non inferiore a 18 anni e non superiore a 60 per le donne e 65 per gli uomini. • Non essere titolare di una indennità di malattia o di maternità. • Non essere titolare di una pensioni di vecchiaia o invalidità.
UNGHERIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • essere disoccupato involontario; • essere registrato al Centro per l'impiego come disoccupato in cerca di lavoro; • ricercare attivamente un lavoro con il supporto del Centro per l'impiego; • non ricevere una pensione di anzianità, di invalidità civile o per gli infortuni o una indennità di malattia. <p><i>Indennità di disoccupazione per persona di età prepensionabile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • raggiungere meno di cinque anni dall'età pensionabile entro tre anni dal termine del godimento dell'indennità di disoccupazione; • avere beneficiato dell'indennità di disoccupazione per il periodo massimo consentito (e almeno per 140 giorni); • avere maturato l'anzianità minima di servizio necessario per il pensionamento di vecchiaia;

	<ul style="list-style-type: none"> • non avere alcuna possibilità di trovare un'occupazione adeguata. <p><i>Indennità d'incentivo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • avere beneficiato dell'indennità di disoccupazione per almeno 180 giorni, e dopo la scadenza non aver diritto all'indennità di disoccupazione per persona di età prepensionabile; • non ricevere alcun sussidio o pensione per invalidità, malattia o infortunio; • avere collaborato nel modo dovuto con il Centro per l'impiego durante e dopo il periodo di percezione dell'indennità di disoccupazione ma ciononostante non avere trovato un'occupazione adeguata; • avere presentato l'apposita domanda entro 30 giorni dalla data in cui il pagamento dell'indennità di disoccupazione è terminato.
4. REQUISITI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA/ASSICURATIVA	
ITALIA	<p><i>Indennità ordinaria di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria; • almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. <p><i>Cassa integrazione guadagni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • non è prevista in generale anzianità contributiva; • nel settore dell'edilizia: almeno 6 contributi mensili o 26 contributi settimanali nel biennio precedente. <p><i>Cassa integrazioni guadagni straordinaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • non è prevista in generale anzianità contributiva; • nel settore dell'edilizia: almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali nel biennio precedente <p><i>Indennità di mobilità:</i> il lavoratore ne ha diritto quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego; • ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; • può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 anno di iscrizione alla fondo di disoccupazione. • Un periodo lavorativo e assicurativo corrispondente a 52 settimane di lavoro nel corso degli ultimi 3 anni.
FRANCIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • periodo contributivo di almeno 6 mesi negli ultimi 22 mesi. <p><i>Regime di solidarietà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • solo per una categoria di beneficiari: 160 contributi trimestrali per la pensione di vecchiaia
GERMANIA	<p><i>Indennità di disoccupazione I:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • periodo contributivo di almeno 12 mesi negli ultimi 2 anni (dal 01.02.2006).

	<p><i>Indennità di disoccupazione II/ Sussidio sociale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • non è prevista in generale anzianità contributiva;
OLANDA	<p><i>Indennità di breve termine:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 settimane di lavoro retribuito nelle ultime 39 settimane precedenti la disoccupazione. <p><i>Indennità proporzionale alla retribuzione e indennità di proseguimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 settimane di lavoro retribuito nelle ultime 39 settimane precedenti la disoccupazione e • una occupazione per almeno 4 anni durante gli ultimi 5 anni, per un minimo di 52 giorni ogni anno.
REGNO UNITO	<p><i>Indennità basata sulla contribuzione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • in uno dei due ultimi anni fiscali, è necessario aver versato contributi sulle retribuzioni almeno 25 volte il livello minimo contributivo per quell'anno; • per entrambi gli anni, è necessario far valere contributi versati o accreditati pari ad almeno 50 volte il contributo minimo per quell'anno; <p><i>Indennità basata sul reddito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • non si sono requisiti di contributi versati.
SPAGNA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 360 giorni contributivi durante i 6 anni immediatamente precedenti lo stato di disoccupazione o la data di cessazione dell'obbligo contributivo. <p><i>Sussidio si disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • In genere nessuno, anche se alcuni sussidi richiedono un minimo contributivo di 3 o 6 mesi. <p><i>Rendita attiva di inserimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono previsti requisiti di questo tipo.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mesi di lavoro nel corso degli ultimi 3 anni. • 6 mesi di contributi versati nel corso degli ultimi 3 anni. <p>L'indennità di disoccupazione è basata sui contributi versati. Questi ultimi sono determinati in rapporto ai precedenti redditi da lavoro del beneficiario.</p> <p>I giovani che abbiano maturato un periodo di studio o di lavoro pari a 12 mesi nel corso degli ultimi 3 anni hanno diritto ad un'indennità di disoccupazione pari al reddito minimo legale.</p>
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • 365 giorni di lavoro nell'arco dei 18 mesi precedenti la disoccupazione.
UNGHERIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • versamenti contributivi per un minimo di 200 giorni nell'arco dei 4 anni antecedenti la disoccupazione.

5. PERIODO DI CARENZA	
ITALIA	<p><i>Indennità ordinaria di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 giorni; • l'indennità, infatti decorre: <ul style="list-style-type: none"> ○ dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; ○ dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi. <p><i>Cassa integrazione guadagni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • nessuno. <p><i>Cassa integrazioni guadagni straordinaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • nessuno. <p><i>Indennità di mobilità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • nessuno.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori autonomi: 4 settimane. • Per altre categorie: nessuno.
FRANCIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 giorni. <p><i>Regime di solidarietà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • nessuno.
GERMANIA	<ul style="list-style-type: none"> • nessuno.
OLANDA	<ul style="list-style-type: none"> • nessuno.
REGNO UNITO	<ul style="list-style-type: none"> • 3 giorni.
SPAGNA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno. <p><i>Sussidio di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • per i soggetti che abbiano percepito l'indennità di disoccupazione per il periodo massimo consentito, un mese (da trascorrere a disposizione dell'ufficio per l'impiego, dopo la scadenza dell'indennità di disoccupazione). • Negli altri casi, nessuno.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • 7 giorni dalla presentazione della domanda.

POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • 7 giorni.
UNGHERIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • disoccupazione involontario: nessuno; • disoccupazione volontaria: 90 giorni di calendario a partire dalla data di registrazione presso il Centro per l'impiego.
6. FATTORI DETERMINANTI LA PRESTAZIONE E RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO	
ITALIA	<p><i>Indennità ordinaria di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità è la media delle retribuzioni percepite nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro. <p><i>Cassa integrazione guadagni e cassa integrazioni guadagni straordinaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. <p><i>Indennità di mobilità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito; • ovvero la retribuzione del periodo immediatamente precedente il licenziamento.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • L'ammontare dell'indennità è fissato in riferimento ad una media della retribuzione. • La retribuzione di riferimento è la media delle retribuzioni delle 12 settimane precedenti oppure dei tre mesi precedenti, al netto dei contributi versati al fondo del mercato del lavoro. • Non esiste un limite massimo per la retribuzione di riferimento.
FRANCIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo della prestazione dipende dal totale delle retribuzioni soggette a contribuzione, percepite negli ultimi 12 mesi; • in base a tali retribuzioni, viene calcolata una media giornaliera. <p><i>Regime di solidarietà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • importo forfetario, indipendente dalle retribuzioni percepite, ma dipendente della situazione reddituale.
GERMANIA	<p><i>Indennità di disoccupazione I:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • fattori determinanti l'indennità sono l'ammontare della retribuzione, la categoria fiscale di appartenenza e sull'esistenza di figli a carico. • La retribuzione di riferimento è la media delle retribuzioni degli ultimi 12 mesi, a partire dalla quale si calcola la retribuzione giornaliera. • Il limite massimo per la retribuzione di riferimento è: 5.200,00 euro mensili per i vecchi Länder e 4.400,00 euro per i nuovi Länder. <p><i>Indennità di disoccupazione II/ Sussidio sociale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • non esiste una retribuzione di riferimento, mentre l'ammontare della prestazione dipende dai bisogni della famiglia.

OLANDA	<p><i>Indennità di breve periodo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • non dipende dalla retribuzione precedentemente percepita. <p><i>Indennità proporzionale alla retribuzione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • dipende dalla retribuzione e dall'età del lavoratore. <p><i>Indennità di proseguimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • dipende dalla retribuzione solo se essa è inferiore al salario minimo legale.
REGNO UNITO	<ul style="list-style-type: none"> • Entrambe le indennità sono forfetarie e indipendenti dalle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore.
SPAGNA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indennità di disoccupazione è determinata sulla base dei contributi versati, della retribuzione e dell'anzianità contributiva; • la retribuzione di riferimento è la media dell'imponibile contributivo dei 180 giorni immediatamente precedente la disoccupazione.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • L'indennità si basa sui precedenti redditi da lavoro e sulla durata dello stato di disoccupazione. • La retribuzione di riferimento è rappresentato dalla media della retribuzione netta mensile dell'ultimo trimestre. • Per chi non ha in precedenza lavorato, il riferimento è l'«ammontare per il fabbisogno personale».
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • La prestazione è determinata in riferimento alla indennità di disoccupazione di base, fissata periodicamente e dalla anzianità contributiva. Attualmente l'indennità di base è fissata in PLN 504,20 (circa 124,00 euro) mensili.
UNGHERIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dell'indennità di disoccupazione è calcolato in base alla retribuzione lorda media del disoccupato durante i 4 trimestri precedenti all'inizio della disoccupazione. Se tale cifra non può essere stabilita rispetto al periodo suddetto, l'indennità è determinata in base alla media retributiva nazionale dell'ultima mansione svolta dal lavoratore, o delle posizioni affini.
7. AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE E LIMITE MASSIMO	
ITALIA	<p><i>Indennità ordinaria di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indennità è corrisposta nella misura del 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro; • importo massimo mensile lordo: è di 819,62 euro per il 2005, elevato a 985,10 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.773,19 euro.

	<p>L'indennità in pagamento nel periodo dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 è calcolata nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai lavoratori con età inferiore a 50 anni spetta il 50% della retribuzione per i primi 6 mesi e il 30% per il 7° mese; • ai lavoratori con età pari o superiore a 50 anni spetta il 50% della retribuzione per i primi 6 mesi, il 40% per i 3 mesi successivi e il 30% per il 10° mese. <p><i>Cassa integrazione guadagni e cassa integrazioni guadagni straordinaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate; • importo massimo mensile, stabilito di anno in anno: per il 2005 è di 819,62 euro ed è elevato a 985,10 euro in caso di retribuzione mensile superiore a 1.773,19 euro. <p><i>Indennità di mobilità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito della retribuzione del periodo immediatamente precedente il licenziamento; • per i periodi successivi: 80% del predetto importo; • importo massimo lordo, determinato di anno in anno: dal 1° gennaio 2005 è di 819,62 euro lordi mensili (netto 774,21 euro), elevato a 985,10 euro lordi mensili (netto 930,53 euro) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.773,19 euro.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • 90% della retribuzione di riferimento. • Massimo della prestazione: DKK 3,270 (440,00 euro). • A determinate condizioni, relative alla durata dello stato di disoccupazione, il beneficiario può percepire l'82% della quota massima di indennità di disoccupazione, indipendentemente dall'entità delle retribuzioni percepite precedentemente. • I giovani disoccupati che abbiano compiuto un periodo di formazione professionale di 18 mesi o i militari terminato il servizio di leva percepiscono un massimo di DKK 2,680 (360,00 euro).
FRANCIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 40,4% della retribuzione giornaliera di riferimento + 10,25 euro al giorno (dal 01.07.04), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • 57,4% della retribuzione giornaliera calcolata, se più vantaggiosa; • minimo: € 25,01 al giorno (dal 01.07.04). <p><i>Regime di solidarietà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sussidio di solidarietà specifica: 14,00 euro giornalieri, 20,10 euro giornalieri per i lavoratori oltre i 55 anni oppure 57 anni in caso di particolari condizioni di attività lavorativa precedente (importi dal 01.01.2005). • sussidio di inserimento: 9,86 euro giornalieri (dal 01.01.2005).
GERMANIA	<p><i>Indennità di disoccupazione I:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • beneficiari senza figli: 60% della retribuzione netta giornaliera calcolata; • beneficiari con figli: 67% della retribuzione netta giornaliera calcolata. <p><i>Indennità di disoccupazione II/ Sussidio sociale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • per una persona o genitore <i>single</i>: <ul style="list-style-type: none"> ○ 345,00 euro nei vecchi Länder, ○ 331,00 euro nei nuovi Länder;

	<ul style="list-style-type: none"> • per le coppie e i componenti del nucleo familiare di età superiore ai 18 anni <ul style="list-style-type: none"> ○ 90% dell'importo (311,00 euro nei vecchi Länder, 298,00 euro nei nuovi Länder, quindi una coppia percepisce 622,00 euro o 596,00 euro); • per i figli: <ul style="list-style-type: none"> ○ fino a 14 anni: 60 % dell'importo (207,00 euro nei vecchi Länder, 199,00 euro nuovi Länder) ○ fino a 18 anni 80% dell'importo (276,00 euro nei vecchi Länder, 265,00 euro nuovi Länder) <p>Sono previsti importi aggiuntivi per l'affitto e il riscaldamento e supplementi per i primi due anni, calcolati sulla differenza tra l'indennità di disoccupazione I e II.</p>
OLANDA	<p><i>Indennità di breve periodo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 70% del salario minimo legale. <p><i>Indennità proporzionale alla retribuzione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 70% dell'ultima retribuzione giornaliera; • limite massimo giornaliero: € 167,00 euro. <p><i>Indennità di proseguimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 70% del salario minimo legale (oppure il 70% della retribuzione giornaliera se inferiore al salario minimo legale).
REGNO UNITO	<p><i>Indennità basata sulla contribuzione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • fra i 16 e i 17 anni: GBP 33,85 (circa € 49,00 euro) a settimana; • fra i 18 e i 24 anni: GBP 44,50 (circa € 65,00 euro) a settimana; • dai 25 anni: GBP 56,20 (circa € 82,00 euro) a settimana. <p><i>Indennità basata sul reddito:</i></p> <p>L'importo della prestazione dipende dai carichi familiari, dall'età dei componenti il nucleo e dal reddito, ma i livelli minimo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>single</i>: come l'indennità basata sulla contribuzione; • coppia, entrambi sotto i 18 anni: GBP 67,70 (circa € 98,00 euro); • coppia, entrambi sopra ai 18 anni: GBP 88,15 (circa € 129,00 euro); <p>In caso di carichi familiari gli importi sono aumentati.</p>
SPAGNA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 70% del reddito di riferimento per il primi 180 giorni, il 60% per il periodo rimanente. • Limite massimo: 175%, 200% o 225% dell'<i>Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples</i> (IPREM, indicatore pubblico di reddito), in base al numero di figli a carico (0, 1, 2 o più). • Minimo: 107% dell' IPREM con figli a carico, 80% dell' IPREM senza figli a carico. <p><i>Sussidio di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 80% dell' IPREM. • Ai disoccupati di lunga durata sopra i 45 anni di età, che abbiano goduto dell'indennità di disoccupazione per 720 giorni, viene erogato per 6 mesi uno speciale sussidio, di ammontare variabile: 80%, 107%, 133% dell' IPREM, in relazione al numero di familiari a carico (0 o 1, 2, 3 o più). <p><i>Rendita attiva di inserimento:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 80% dell' IPREM.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • 50% del reddito di riferimento per i primi tre mesi. • 40% del reddito di riferimento per ulteriori tre mesi. • 60% del reddito di riferimento, se il beneficiario frequenta corsi di formazione professionale. • Massimo: la somma corrisposta non può superare di più di 2,5 volte il salario minimo di sussistenza per una persona sola, ma può arrivare a 2,8 volte nel caso di un periodo di formazione
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • Attualmente l'indennità di disoccupazione di base, riferimento per la definizione dell'ammontare della prestazione spettante al beneficiario, è fissata in PLN 504,20 (circa 124,00 euro) mensili. • Da 1 a 5 anni di anzianità contributiva: 80% dell'indennità di disoccupazione di base. • da 5 a 20 anni di anzianità contributiva: 100% dell'indennità di disoccupazione di base. • Oltre i 20 anni di anzianità contributiva: 120% dell'indennità di disoccupazione di base.
UNGHERIA	<p><i>Indennità di disoccupazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 65% della retribuzione media. • Minimo: 90% della pensione minima di vecchiaia (circa 91,00 euro). • Massimo: 1,8 volte la pensione minima di vecchiaia (circa 181,00 euro). <p><i>Indennità di disoccupazione per persona di età prepensionabile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 80% della pensione minima di vecchiaia. <p><i>Indennità d'incentivo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 85% della pensione minima di vecchiaia.
8. DURATA DELLA PRESTAZIONE	
ITALIA	<p><i>Indennità ordinaria di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indennità viene corrisposta per 180 giorni; • per lavoratori disoccupati <i>over</i> 50 anni, può durare fino a 9 mesi. <p>Le indennità in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 sono elevate a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli di età da 50 anni in poi.</p> <p><i>Cassa integrazione guadagni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi; • per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro. <p><i>Cassa integrazioni guadagni straordinaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • per un massimo di 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive

	<p>concorsuali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno modificato i limiti temporali suddetti. <p><i>Indennità di mobilità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • la durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda. <table border="1" data-bbox="370 495 1441 633"> <thead> <tr> <th><i>Età del lavoratore</i></th> <th><i>Aziende del centro-nord</i></th> <th><i>Azienda del sud</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 39 anni</td> <td>12 mesi</td> <td>24 mesi</td> </tr> <tr> <td>da 40 a 49 anni</td> <td>24 mesi</td> <td>36 mesi</td> </tr> <tr> <td>da 50 anni</td> <td>36 mesi</td> <td>48 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore. In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione.</p>	<i>Età del lavoratore</i>	<i>Aziende del centro-nord</i>	<i>Azienda del sud</i>	Fino a 39 anni	12 mesi	24 mesi	da 40 a 49 anni	24 mesi	36 mesi	da 50 anni	36 mesi	48 mesi																																	
<i>Età del lavoratore</i>	<i>Aziende del centro-nord</i>	<i>Azienda del sud</i>																																												
Fino a 39 anni	12 mesi	24 mesi																																												
da 40 a 49 anni	24 mesi	36 mesi																																												
da 50 anni	36 mesi	48 mesi																																												
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • Durata della prestazione: 4 anni. • Per i lavoratori con 55 anni: può protrarsi fino all'età di 60 anni se esistono le condizioni per un pensionamento anticipato a questa età. 																																													
FRANCIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • durata della prestazione relativa alla anzianità contributiva e all'età del lavoratore: minimo 7 mesi, massimo 42 mesi. <p><i>regime di solidarietà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sussidio di solidarietà specifica: senza limite temporale, rinnovata ogni 6 mesi. • sussidio di inserimento: massimo 1 anno. 																																													
GERMANIA	<p><i>Indennità di disoccupazione I:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • dipende dal periodo contributivo e dall'età del beneficiario; • può variare da 6 a 32 mesi. <table border="1" data-bbox="370 1503 1441 2040"> <thead> <tr> <th>Mesi di contribuzione</th> <th>Età</th> <th>Mesi di durata dell'indennità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>28</td><td>45</td><td>14</td></tr> <tr><td>32</td><td>45</td><td>16</td></tr> <tr><td>36</td><td>45</td><td>18</td></tr> <tr><td>40</td><td>47</td><td>20</td></tr> <tr><td>44</td><td>47</td><td>22</td></tr> <tr><td>48</td><td>52</td><td>24</td></tr> <tr><td>52</td><td>52</td><td>26</td></tr> <tr><td>56</td><td>57</td><td>28</td></tr> <tr><td>60</td><td>57</td><td>30</td></tr> <tr><td>64</td><td>57</td><td>32</td></tr> </tbody> </table>	Mesi di contribuzione	Età	Mesi di durata dell'indennità	12		6	16		8	20		10	24		12	28	45	14	32	45	16	36	45	18	40	47	20	44	47	22	48	52	24	52	52	26	56	57	28	60	57	30	64	57	32
Mesi di contribuzione	Età	Mesi di durata dell'indennità																																												
12		6																																												
16		8																																												
20		10																																												
24		12																																												
28	45	14																																												
32	45	16																																												
36	45	18																																												
40	47	20																																												
44	47	22																																												
48	52	24																																												
52	52	26																																												
56	57	28																																												
60	57	30																																												
64	57	32																																												

	<p><i>Indennità di disoccupazione II/ Sussidio sociale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • è una prestazione senza limitazione temporale, se permane la sussistenza dei requisiti e fino al raggiungimento dei 65 anni. Viene rinnovata semestralmente per verificare la permanenza dei requisiti.
OLANDA	<p><i>Indennità di breve durata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 mesi. <p><i>Indennità proporzionale alla retribuzione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • la durata della prestazione dipende dall'attività lavorativa del lavoratore negli anni precedenti e può variare da 6 mesi, nel caso di un'anzianità contributiva di quattro anni, fino a 5 anni, nel caso di un'anzianità contributiva di 40 anni o più. <p><i>Indennità di proseguimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 anni; • se il lavoratore disoccupato ha più di 57,5 anni ha diritto a tale indennità fino al raggiungimento dei 65 anni, età che dà diritto alla pensione di vecchiaia.
REGNO UNITO	<p><i>Indennità basata sulla contribuzione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 182 giorni per ogni periodo di disoccupazione. <p><i>Indennità basata sul reddito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • la durata non è predeterminata, viene liquidata finché sussistono le condizioni che determinano il diritto a tale prestazione. <p>Alle donne le prestazioni vengono liquidate fino al compimento del 60° anno di età, agli uomini fino al 65°, in quanto decorre in seguito il diritto alla pensione di vecchiaia.</p>
SPAGNA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • la durata dell'erogazione varia da 4 mesi a 2 anni e dipende dai giorni di contribuzione nei 6 anni precedenti: <ul style="list-style-type: none"> ○ da 360 fino a 539 giorni: durata 120 giorni, ○ da 540 fino a 719 giorni: durata 180 giorni, ○ da 720 fino a 899 giorni: durata 240 giorni, ○ da 900 fino a 1.079 giorni: durata 300 giorni, ○ da 1.080 fino a 1.259 giorni: durata 360 giorni, ○ da 1.260 fino a 1.439 giorni: durata 420 giorni, ○ da 1.440 fino a 1.619 giorni: durata 480 giorni, ○ da 1.620 fino a 1.799 giorni: durata 540 giorni, ○ da 1.800 fino a 1.979 giorni: durata 600 giorni, ○ da 1.980 fino a 2.159 giorni: durata 660 giorni, ○ oltre 2.160 giorni: durata 720 giorni. <p>La durata dell'indennità di disoccupazione nel caso degli emigranti rientrati in patria o degli ex detenuti si determina in rapporto all'anzianità contributiva misurata nell'arco dei 6 anni anteriori all'uscita dalla Spagna o alla detenzione in carcere, salvo i casi in cui i lavoratori abbiano pagato i contributi rispettivamente dall'estero o dal carcere.</p> <p>L'ente gestore può erogare l'indennità di disoccupazione in un'unica soluzione, in particolare nei casi in cui il beneficiario voglia intraprendere una attività di lavoro autonoma.</p> <p><i>Sussidio di disoccupazione:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • normalmente 6 mesi, con possibilità di rinnovo per altri 6 mesi, fino a un massimo di 18 mesi (in casi particolari). <p><i>Rendita attiva di inserimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 mesi.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • L'indennità viene corrisposta per 6 mesi o per l'eventuale superiore durata del corso di formazione professionale. • Per 9 mesi alle persone di età compresa tra i 50 e i 55 anni. • Per 12 mesi agli ultracinquantacinquenni. <p>Se nel periodo in cui percepisce l'indennità di disoccupazione il lavoratore raggiunge l'età della pensione, l'indennità viene sostituita dalla pensione di vecchiaia.</p>
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mesi per i disoccupati che risiedono in una Regione in cui il tasso di disoccupazione non eccede il 125% del tasso di disoccupazione medio nazionale. • 12 mesi per i disoccupati che: <ul style="list-style-type: none"> ○ risiedono in una Regione in cui il tasso di disoccupazione eccede il 125% del tasso di disoccupazione medio nazionale; ○ hanno 50 anni e, allo stesso tempo, hanno almeno un periodo di percezione dell'assegno di 20 anni. • 18 mesi per i disoccupati che risiedano in una Regione in cui il tasso di disoccupazione è più elevato del doppio del tasso di disoccupazione medio nazionale e che, allo stesso tempo, hanno almeno un periodo di contribuzione di 20 anni e o il coniuge è disoccupato e non ha diritto all'indennità e hanno almeno un figlio a carico fino ai 15 anni d'età.
UNGHERIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • la durata è proporzionale al periodo contributivo: 1 giorno per ogni 5 giorni di contributi versati; • massimo: 270 giorni. <p><i>Indennità d'incentivo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 180 giorni o, per le persone che hanno più di 45 anni, 270 giorni. <p>Esaurite queste prestazioni, possono venire erogati i sussidi dell'assistenza sociale ordinaria (SASO), di competenza degli enti locali. I SASO sono sostegni economici di tipo assistenziale e sono allo stesso tempo personali e basati sulla verifica e sulla classificazione dei mezzi e delle opportunità a livello di nucleo familiare. Il disoccupato può beneficiare dei sussidi se il suo reddito personale mensile e quello familiare <i>pro capite</i> non eccedono rispettivamente il 70% e l'80% della pensione minima di vecchiaia, e potrà goderne solo se egli e la sua famiglia non possiedono altre fonti di reddito. La quota di base del SASO corrisponde al 70% della pensione minima.</p>
9. SANZIONI	
ITALIA	<p><i>Indennità ordinaria di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • perdita dello stato di disoccupazione: <ul style="list-style-type: none"> ○ superamento nell'anno solare della soglia di reddito esente da imposizione; ○ mancata presentazione alla convocazione dei servizi per l'impiego senza

	<ul style="list-style-type: none"> giustificato motivo; ○ rifiuto ingiustificato di una congrua offerta di lavoro, di formazione o di riqualificazione; ○ mancata presentazione alla prova di idoneità o rifiuto dell'occasione di lavoro negli avviamenti a selezione presso le P.A. (senza giustificato motivo). <p><i>Cassa integrazione guadagni e cassa integrazioni guadagni straordinaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● decadenza dal diritto alla prestazione, se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria sede INPS. <p><i>Indennità di mobilità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● perdita della indennità in caso di cancellazione dalle liste di mobilità, in caso di: <ul style="list-style-type: none"> ○ rifiuto ingiustificato di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione; ○ rifiuto di una offerta di lavoro equivalente; ○ mancata comunicazione alla sede INPS entro 5 giorni dalla assunzione con un contratto di lavoro che determini la sospensione dell'indennità, ma conservazione del diritto al trattamento. <p>Casi di sospensione del trattamento, che non costituiscono sanzione:</p> <p><i>Indennità ordinaria di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato inferiore a 8 mesi o 4 mesi per i giovani fino a 25 anni, che determini il superamento della soglia di reddito esente da imposizione. <p><i>Cassa integrazione guadagni e cassa integrazioni guadagni straordinaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● sospensione per la durata dell'attività lavorativa: in caso di comunicazione preventiva alla sede INPS competente. <p><i>Indennità di mobilità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● sospensione in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> ● Sospensione se rifiuta un posto di lavoro accettabile. ● Esclusione se un lavoratore rifiuta di partecipare a programmi di politiche attive per l'occupazione. ● Espulsione dalla fondo di assicurazione: in caso reiterazione della violazione.
FRANCIA	<ul style="list-style-type: none"> ● Sospensione temporanea o definitiva: in caso di rifiuto di un lavoro accettabile per il lavoratore o mancanza di attiva ricerca di un'occupazione.
GERMANIA	<p><i>Indennità di disoccupazione I:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● situazioni sanzionate con una sospensione dell'indennità: <ul style="list-style-type: none"> ○ dimissioni oppure comportamento che conduce al licenziamento: 12 settimane di sospensione; ○ rifiuto di un lavoro accettabile: 12 settimane; ○ rifiuto di partecipazione a un programma di politica attiva o abbandono dello stesso: 12 settimane; ○ mancato impegno nella ricerca di un lavoro: 2 settimane; ○ mancato rispetto delle convocazioni degli uffici per il lavoro: 1 settimana. ● Revoca dell'indennità se la somma dei periodi di sospensioni raggiunge le 21 settimane.

	<ul style="list-style-type: none"> • Se un richiedente l'indennità comunica la propria disoccupazione all'agenzia federale per il lavoro con ingiustificato ritardo, l'importo dell'indennità si riduce di: <ul style="list-style-type: none"> ○ 7,00 euro nel caso di una somma fino a 60,00 euro; ○ 35,00 euro nel caso di una somma fino a 100,00 euro; ○ 50,00 euro nel caso di una somma maggiore di 100,00 euro, per ciascun giorno di ritardo della comunicazione. Questi importi sono detratti dall'indennità giornaliera, ma per non più di 30 giorni. In ogni caso, il beneficiario riceve non meno della metà dell'indennità, ovvero se l'importo da detrarre eccede la metà, la sanzione non viene applicata. <p><i>Indennità di disoccupazione II/ Sussidio di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • le situazione sanzionate sono le stesse, in questo caso però la sanzione non è la sospensione, perché tale sussidio è diretto a garantire la sussistenza, per questo sono previste decurtazioni dell'importo dal 10% al 30% in base alla gravità della violazione. Sono in ogni caso revocati i supplementi relativi alla differenza tra l'indennità di disoccupazione I e II.
OLANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui il lavoratore si dimetta oppure assuma un comportamento che determina il suo licenziamento o ancora nel caso di rifiuto di un lavoro accettabile per il lavoratore o il rifiuto alla partecipazione di un programma di reinserimento al lavoro sono previste delle sanzioni, quali una riduzione della prestazione o una multa.
REGNO UNITO	<ul style="list-style-type: none"> • Periodo di sospensione da 1 a 26 settimane, in base alla gravità della condotta oppure una sanzione fissa di due settimane o quattro settimane: <ul style="list-style-type: none"> ○ se il lavoratore si dimette o assume un comportamento che determina il suo licenziamento; ○ se rifiuta un'occupazione accettabile; ○ se non ha presentato domanda di lavoro per un posto segnalato dal servizio per l'impiego (<i>Jobcentre Plus</i>); ○ se ha rifiutato o disatteso a una "Jobseekers' direction" (una direttiva del <i>Jobcentre Plus</i>, diretta alla presentazione di una domanda di lavoro, alla frequenza di un corso di formazione).
SPAGNA	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione della durata della prestazione di un mese in caso di violazioni lievi (mancata presentazione presso gli uffici di collocamento se richiesto, mancato rinnovo della domanda di lavoro, mancato adempimento dell'accordo di attività), tre mesi per violazioni gravi (rifiuto di un posto di lavoro adeguato, mancata partecipazione ai programmi di occupazione o attività di inserimento, promozione, formazione o riconversione professionali), 6 mesi in caso di recidiva.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • L'erogazione viene interrotta e le somme percepite indebitamente devono essere restituite, se il beneficiario viola le condizioni che danno titolo all'indennità e in particolare in caso rifiuto ingiustificato di un'occasione o di un programma di riqualificazione professionale o se il beneficiario percepisce redditi da lavoro. • La domanda può essere nuovamente presentata dopo tre mesi dalla cessazione della situazione che ha dato luogo alla perdita dell'indennità.
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • Se il lavoratore disoccupato ha rifiutato, senza alcun giustificato motivo, una proposta di lavoro, di formazione, di lavoro sovvenzionato o un'altra forma di inserimento, allora la durata della prestazione verrà ridotta di 90 giorni. • Se il lavoratore disoccupato, nei 6 mesi precedenti la disoccupazione, ha terminato il

	<p>proprio rapporto di lavoro, con il consenso di entrambe le parti (a meno che il consenso di entrambi sia stato dovuto al fallimento o alla liquidazione del datore di lavoro o per riduzione di personale per ragioni attinenti al datore di lavoro), la durata della prestazione verrà ridotta di 90 giorni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se nel periodo di 6 mesi che precede la disoccupazione, per colpa del lavoratore abbia avuto termine il rapporto di lavoro senza alcun preavviso, la durata della prestazione verrà ridotta di 180 giorni. • Se il lavoratore disoccupato ha ricevuto una somma forfetaria a titolo di indennità di licenziamento, non ha diritto alla prestazione per periodo per il quale quei <i>benefit</i> sono stati pagati. <p>Chi ha percepito somme non dovute deve restituirle entro 14 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.</p>
UNGHERIA	<p><i>Indennità disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • è prevista la sospensione del beneficio se il disoccupato non collabora con i servizi per l'impiego, in particolare non si presenta presso i centri per l'impiego in caso di convocazione e comunque ogni tre settimane. In questo caso la sospensione si protrae per tutta la durata dell'inadempimento; • è prevista l'interruzione dell'erogazione della prestazione se il disoccupato: <ul style="list-style-type: none"> ○ rifiuta l'offerta di un lavoro adeguato (compreso un lavoro di servizio alla Comunità) o un'opportunità di formazione professionale gratuita offerta dal Centro per l'impiego; ○ una opportunità di lavoro procurata dal Centro per l'impiego viene persa per colpa del lavoratore disoccupato; • le indennità percepite in corrispondenza della situazione irregolare devono essere restituite; • a fronte di talune irregolarità (come il porre ostacoli all'attività di controllo dei Centri per l'impiego) possono essere comminate anche sanzioni amministrative. <p><i>Indennità di disoccupazione per persona di età prepensionabile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • è prevista la sospensione del beneficio se il disoccupato non collabora con i servizi per l'impiego.
10. CONTRIBUTI SOCIALI DALLE INDENNITÀ	
ITALIA	<p><i>Indennità ordinaria di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono trattenuti contributi sulla indennità. <p><i>Cassa integrazione guadagni e cassa integrazioni guadagni straordinaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sono versati contributi sociali per il 5,54% dell'indennità lorda. <p><i>Indennità di mobilità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sono versati contributi sociali per il 5,54% dell'indennità lorda.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuzione al regime di pensione complementare.
FRANCIA	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi sociali generali: 6,2%. • Contributi per il rimborso del debito sociale: 0,5%.

GERMANIA	<ul style="list-style-type: none"> • Il beneficiario non deve versare contributi sociali. • L'Agenzia federale del lavoro, ente erogatore, provvede a versare per il lavoratore i contributi per malattia, cura e pensione.
OLANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Dalle indennità vengono trattenuti i contributi sociali, che alimentano i fondi per: indennità di disoccupazione, superstiti, pensioni di vecchiaia, sanità e spese mediche.
REGNO UNITO	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono trattenuti contributi sociali dalle indennità.
SPAGNA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sulle somme percepite vanno versati i contributi al sistema di sicurezza sociale, eccetto che per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la protezione contro la disoccupazione, le somme erogate dal fondo di sostegno al reddito, le spese per la formazione professionale. <p><i>Sussidio di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sono dovuti solo i contributi per la tutela sanitaria, per gli assegni familiari e per la pensione di vecchiaia (solo da parte dei beneficiari ultracinquantaduenne).
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono trattenuti contributi sociali sulle indennità di disoccupazione corrisposte.
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • L'indennità di disoccupazione è gravata dai contributi per l'assistenza medica, la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.
UNGHERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Sono dovuti i contributi per tutte le prestazioni di sicurezza sociale.
11. TASSAZIONE DELLA PRESTAZIONE	
ITALIA	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le indennità sono soggette a tassazione.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • L'indennità è soggetta a tassazione.
FRANCIA	<ul style="list-style-type: none"> • L'indennità sono soggette a tassazione.
GERMANIA	<ul style="list-style-type: none"> • Le prestazioni non soggette a tassazione.
OLANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Le prestazioni è soggetta a tassazione.
REGNO UNITO	<ul style="list-style-type: none"> • Entrambe le indennità sono soggette a tassazione.

SPAGNA	<ul style="list-style-type: none"> Le indennità sono soggette a tassazione.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> L'indennità di disoccupazione non è soggetta a tassazione.
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> L'indennità è soggette a tassazione.
UNGHERIA	<ul style="list-style-type: none"> Le indennità sono soggette a tassazione.
12. CUMOLO CON ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI E ALTRI REDDITI	
ITALIA	<ul style="list-style-type: none"> Le diverse prestazioni non sono cumulabili tra loro, né con indennità di malattia e pensione. Si può scegliere in caso di pensione di invalidità.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> Pensione: il cumulo è permesso, ma la durata dell'indennità è limitata. Prepensionamento: non è cumulabile. Indennità di malattia/infortunio: non è cumulabile. Altri redditi: in generale non è possibile il cumulo. Esistono eccezioni.
FRANCIA	<ul style="list-style-type: none"> Non possono essere cumulati indennità di disoccupazione e sussidi sociali. Possibilità di cumulo temporaneo e parziale con reddito derivante da attività lavorativa ridotta.
GERMANIA	<p><i>Indennità di disoccupazione I:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> non è cumulabile con pensioni di vecchiaia e di invalidità, indennità di malattia o maternità, borse di studio e indennità per la formazione professionale. <p><i>Indennità di disoccupazione II/ Sussidio sociale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> non è cumulabile con pensioni di vecchiaia e di invalidità, con indennità di malattia, borse di studio e indennità per la formazione professionale; è cumulabile con pensioni di guerra e per problemi fisici.
OLANDA	<ul style="list-style-type: none"> Le prestazioni sono ridotte nel caso in cui il beneficiario percepisca altre prestazioni sociali (come pensioni di anzianità o indennità transitorie che fungono da pensioni di vecchiaia) oppure altri redditi.
REGNO UNITO	<ul style="list-style-type: none"> Non sono permessi cumuli, né con prestazioni sociali, né con altri redditi da lavoro.
SPAGNA	<p><i>Indennità contributive:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> non sono permessi cumuli, né con prestazioni sociali, a meno che queste non fossero compatibili con l'attività professionale da cui deriva l'indennità di disoccupazione; sono compatibili solo con attività lavorativa ridotta.

	<p><i>Sussidio di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono permessi cumuli, né con prestazioni sociali, a meno che queste non fossero compatibili con l'attività professionale da cui deriva il sussidio; • sono permessi cumuli con reddito derivante da lavoro part-time, che non ecceda l'75% del salario minimo legale, ma non con un reddito da lavoro a tempo pieno. <p><i>Rendita attiva di inserimento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • è incompatibile con: <ul style="list-style-type: none"> ○ l'indennità o i sussidi di disoccupazione; ○ le pensioni o le altre prestazioni sociali che siano incompatibili con il lavoro o che, senza essere tali, determinino il superamento dei limiti previsti per l'erogazione della rendita; ○ lo svolgimento di lavoro dipendente o autonomo a tempo pieno; in questo caso il lavoratore può percepire una somma pari al 25% della rendita per un massimo di 180 giorni; ○ misure di sostegno sociale riconosciute alle vittime di violenza sessuale che non possono partecipare ai programmi per l'occupazione occupazione. • È compatibile con: <ul style="list-style-type: none"> ○ le borse e gli aiuti erogati per la partecipazione alle attività di formazione professionale vincolate a piani nazionali di formazione e inserimento professionale; ○ il lavoro dipendente a tempo parziale, nel qual caso l'ammontare della rendita viene decurtato in proporzione al tempo di lavoro; ○ con i redditi da lavoro autonomo.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • E' possibile il cumulo con altre indennità di protezione sociale, ma non con la pensione di vecchiaia e di invalidità totale, e neppure con le indennità di malattia compensative della perdita della retribuzione. • Non è ammesso il cumulo con redditi da lavoro.
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • È previsto il cumulo con assegni familiari • è escluso il cumulo con redditi da lavoro.
UNGHERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Non è ammesso il cumulo con altre prestazioni sociali, ad eccezione dei sussidi familiari. • Qualora il beneficiario dell'indennità di disoccupazione maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o di invalidità, queste si sostituiscono all'indennità di disoccupazione. • Il diritto all'indennità viene sospeso per il periodo in cui il lavoratore disoccupato effettua lavori socialmente utili, svolge il servizio militare o si trova in stato di detenzione. • Non è ammesso il cumulo con redditi da lavoro. Il diritto all'indennità si sospende se il beneficiario effettua una prestazione di durata inferiore ai 90 giorni o partecipa ad attività formative retribuite; in caso di lavori di durata più lunga, il diritto all'indennità si perde del tutto.
13. FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI	
ITALIA	<p><i>Indennità ordinaria di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,6% della retribuzione lorda a carico del datore di lavoro e niente a carico del

	<p>lavoratore.</p> <p><i>Cassa integrazione guadagni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • le aliquote sono differenziate per settore e dimensione di impresa <ul style="list-style-type: none"> ○ nell'industria varia dal 1,9% a 2,2% della retribuzione lorda del lavoratore a carico del datore di lavoro. <p><i>Cassa integrazioni guadagni straordinaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,9% della retribuzione lorda a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore. <p><i>Indennità di mobilità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,30% della retribuzione lorda a carico del datore di lavoro e niente a carico del lavoratore.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi per il mercato del lavoro: i lavoratori subordinati e autonomi versano un contributo globale corrispondente al 8% dei loro redditi da lavoro. Questo contributo è suddiviso poi fra le casse di assicurazione contro la disoccupazione, la cassa malattia, l'assicurazione contro le invalidità. • Contributi degli assicurati ai fondi: contributo a quota fissa, stabilita ogni anno in base all'ammontare massimo legale della quota giornaliera dell'indennità di disoccupazione. Attualmente corrisponde a 4,8 volte l'importo massimo dell'indennità giornaliera.
FRANCIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione: 6,4% della retribuzione lorda, 4% a carico del datore di lavoro e 2,4% a carico del lavoratore; • limite massimo dei contributi versati dal lavoratore: 8,5 volte il salario minimo garantito. <p><i>Sussidio di solidarietà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • finanziato attraverso la fiscalità generale.
GERMANIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione: 6,5 % delle retribuzioni lorde dei lavoratori, divisi equamente, 3,25% a carico dei lavoratori e 3,25% a carico dei datori di lavoro; • importo massimo annuale: 62.400,00 euro nei vecchi Länder e di 52.800,00 euro nei nuovi Länder; • copertura di eventuali deficit attraverso sovvenzioni dello Stato federale. <p><i>Indennità di disoccupazione II/ Sussidio sociale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • finanziati dalla fiscalità generale.
OLANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi per il fondo per i disoccupati: 8,65% della retribuzione soggette a contribuzione, 5,20% a carico del lavoratore e 3,45% a carico del datore di lavoro. • Contributi per il fondo per l'indennità di esubero: la percentuale a carico del datore di lavoro varia da settore a settore, la media di dette percentuali è del 1,75% delle retribuzioni soggette a contribuzione.

REGNO UNITO	<p><i>Indennità basata sulla contribuzione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi globali per l'assicurazione sociale (malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, disoccupazione): <ul style="list-style-type: none"> ○ 11% della retribuzione (compresa tra GBP 91 (circa 129,00 euro) e GBP 610 (circa 862,00 euro) settimanali) a carico del lavoratore; ○ 12,8% della retribuzione (se essa supera i GBP 91 (129,00 euro) settimanali) a carico del datore di lavoro. <p><i>Indennità basata sul reddito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • finanziata dalla fiscalità generale.
SPAGNA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi globali per l'assicurazione contro la disoccupazione 7,55: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,55 % a carico dei lavoratori; ○ 6% dei datori di lavoro.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione: 1,6% della retribuzione lorda totale, di cui: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,2% a carico del datore di lavoro; ○ 0,4% a carico del lavoratore. • Per i lavoratori autonomi, la contribuzione è pari all'1,6% del reddito dichiarato (che consiste nel 40% della differenza tra i ricavi lordi e le spese). Massimo annuale: 16.007,00 euro.
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • Le indennità sono finanziate attraverso i contributi sociali versati dai datori di lavoro nella percentuale del 2,45% della retribuzione lorda (senza alcun limite massimo). • L'eventuale deficit della cassa previdenziale è coperto dallo Stato ricorrendo al gettito tributario.
UNGHERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Le indennità di disoccupazione sono finanziate dai fondi pubblici e dai contributi da parte dei lavoratori e dei datori. • I lavoratori e il datori di lavoro contribuiscono per il 4% della retribuzione lorda totale (retribuzione, indennità di malattia, ecc.), così ripartito: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3% a carico del datore; ○ 1% a carico del lavoratore.

LA GESTIONE DELLE POLITICHE

1. COMPETENZA PER LE POLITICHE ATTIVE

ITALIA	<ul style="list-style-type: none"> • Sono responsabili per l'implementazione delle politiche attive i servizi competenti (centri per l'impiego e altri soggetti accreditati). • Lo Stato svolge un ruolo di indirizzo, promozione e coordinamento.
---------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Le Regioni sono competenti per la definizione delle politiche attive.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • L'Autorità nazionale per il mercato del lavoro (<i>Arbejdsmarkedetsstyrelsen</i>), ente pubblico che opera sotto il controllo dal Ministero del lavoro, è competente per l'attuazione delle politiche attive per l'occupazione, cura la formazione dei disoccupati e gestisce i programmi di finanziamento per il mercato del lavoro ed è responsabile dei finanziamenti provenienti dal Fondo sociale europeo. • L'attuazione concreta delle politiche attive è affidata al servizio pubblico per l'impiego denominato <i>Arbejdsformidlingen</i>.
FRANCIA	<p>In Francia sono presenti diversi enti che si occupano della attuazione delle politiche attive per il lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPE gestisce i servizi pubblici per l'impiego e l'attuazione di alcune politiche attive; • APEC, Agenzia per il lavoro dei quadri (<i>Agence pour l'Emploi des Cadres</i>), ha come obiettivo quello di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro per il personale appartenente alla categoria dei quadri; • AFPA, Associazione Nazionale per la Formazione Professionale degli Adulti (<i>Association Nationale pour la Formation des Adultes</i>) competente per le politiche della formazione, mira a orientare e formare adulti, in particolare disoccupati dotati di una qualificazione professionale scarsa o nulla: essa offre servizi di competenza qualificata, tra cui: consulenze per la programmazione della carriera, attività di formazione professionale e supporto agli adulti che intraprendono un percorso formativo; • ANACT, Agenzia Nazionale per il Miglioramento delle Condizioni di Lavoro (<i>Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail</i>), che si occupa in particolare di diffondere le buone pratiche per il miglioramento della qualità della vita lavorativa; • AGEFIPH, Associazione Nazionale per l'Inserimento Professionale di persone con handicap (<i>Association nationale de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des personnes Handicapées</i>), realizza politiche per il lavoro dirette a tale categoria di lavoratori.
GERMANIA	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia federale per il lavoro, ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, è responsabile per la gestione delle politiche attive, attuate direttamente dagli uffici locali per il lavoro.
OLANDA	<ul style="list-style-type: none"> • All'interno della Struttura di implementazione del lavoro e del reddito (<i>Structuur Uitvoering Werk en Inkomen - SUWI</i>), composta da vari enti e istituzioni operanti nell'ambito del mercato del lavoro, l'Ispettorato per il lavoro e il reddito del Ministero degli affari sociali e del lavoro è referente dei centri per il lavoro e il reddito (CWI, uffici di collocamento) per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e del Ente per l'amministrazione delle assicurazione dei lavoratori (UWV) per le prestazioni sociali e il reinserimento al lavoro (politiche attive volte alla reintegrazione dei disoccupati nel mercato del lavoro), che però si avvale di operatori privati per l'attuazione del reinserimento. • L'attuazione delle politiche attive avviene quindi da un lato attraverso i centri per il lavoro e il reddito e dall'altro attraverso operatori privati che realizzano in particolare misure di reinserimento al lavoro su incarico dello UWV e delle Amministrazioni comunali (erogatrici di sussidi sociali).
REGNO	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jobcentre Plus</i> è competente insieme all'attività di collocamento, anche

UNITO	dell'implementazione delle politiche per il lavoro.
SPAGNA	<ul style="list-style-type: none"> • Le Comunità autonome sono responsabili delle politiche attive per il lavoro. • Gli uffici di collocamento sono competenti per l'implementazione.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • L'Amministrazione per i servizi per l'impiego fornisce direttive agli uffici locali per garantire omogeneità nei servizi e nell'implementazione delle politiche attive per il lavoro. • Essa è una divisione Ministero del lavoro e degli affari sociali.
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • Il Ministero dell'economia e del lavoro è competente per le politiche attive che vengono implementate attraverso i servizi per l'impiego locali.
UNGHERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Competente per le politiche per il lavoro è l'Ufficio centrale per l'occupazione. È soggetto alla supervisione del Ministero del lavoro ed è organo centrale di riferimento e coordinamento dei servizi per l'impiego locali.
2. COMPETENZA PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE PASSIVE	
ITALIA	<ul style="list-style-type: none"> • È competente l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. • Ai centri per l'impiego spetta la certificazione dello stato di disoccupazione e la tenuta delle liste di mobilità.
DANIMARCA	<ul style="list-style-type: none"> • La gestione delle prestazioni di disoccupazione è di competenza dei fondi di disoccupazione, ma il Direttorato nazionale del lavoro (AD), che assiste il Ministero del lavoro nell'amministrazione della normativa in materia di assicurazione contro la disoccupazione, monitora i fondi.
FRANCIA	<p><i>Indennità di disoccupazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assicurazione contro la disoccupazione è gestita dall'UNEDIC ed attuata dagli ASSEDIC (istituti di diritto pubblico – associazioni no-profit – che si occupano di tutti i problemi legati alle indennità di disoccupazione). <p><i>Regime di solidarietà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • competente per la gestione del regime di solidarietà è il Fondo di solidarietà (<i>Fonds de Solidarité</i>). Le prestazioni non sono erogate direttamente dal fondo, ma dagli ASSEDIC, dal momento che gestiscono anche le prestazioni relative alla assicurazione contro la disoccupazione.
GERMANIA	<ul style="list-style-type: none"> • La gestione delle prestazioni sociali è affidata alla Agenzia federale per il lavoro, lo stesso ente che gestisce il servizio pubblico per l'impiego e responsabile per l'attuazione delle politiche attive attraverso gli uffici locali per il lavoro.
OLANDA	<ul style="list-style-type: none"> • Competente per la raccolta dei contributi sociali e per l'erogazione delle prestazioni è l'Ente per l'implementazione dell'assicurazione dei lavoratori (UWV), mentre i centri

	per il lavoro e il reddito (in quanto punti di riferimento unici per il lavoratori) raccolgono le domande per le prestazioni sociali.
REGNO UNITO	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jobcentre Plus</i> svolge anche le funzioni di gestione delle indennità di disoccupazione e sostegno al reddito.
SPAGNA	<ul style="list-style-type: none"> • Il Servizio pubblico statale per l'impiego (<i>Servicio publico de empleo estatal – INEM</i>), ente di diritto pubblico con autonomia amministrativa, sottoposto al controllo del Ministero del lavoro e degli affari sociali, è incaricato della gestione e del controllo delle indennità di disoccupazione e delle altre prestazioni sociali. Le sue competenze in materia di sicurezza sociale, a differenza di quelle sulla politica per l'occupazione, non sono state trasferite alle Regioni. • All'INEM competono in particolare la verifica del possesso dei requisiti, la decisione sulla sospensione o sul termine dell'erogazione dell'indennità (su cui si esprime tramite risoluzione motivata), nonché il potere sanzionatorio.
REPUBBLICA CECA	<ul style="list-style-type: none"> • L'Amministrazione per la sicurezza sociale (divisione del Ministero del lavoro e degli affari sociali) raccoglie i contributi sociali per il finanziamento delle indennità di disoccupazione e compie controlli sui beneficiari delle prestazioni. • Gli uffici del lavoro regionali (parte dell'Amministrazione per i servizi per l'impiego, divisione del Ministero del lavoro e degli affari sociali) sono competenti per la gestione delle indennità di disoccupazione.
POLONIA	<ul style="list-style-type: none"> • Al Ministero dell'economia e del lavoro è affidata la funzione di gestione, vigilanza e controllo.
UNGHERIA	<ul style="list-style-type: none"> • Competente è l'Ufficio centrale per l'impiego, mentre i servizi pubblici per l'impiego gestiscono l'attribuzione delle prestazioni.